

## **FAMIGLIA E MINORI**

### **Cass. civ., 22 marzo 2021 n. 8020**

La nozione di famiglia rilevante ai fini dell'attribuzione dello *ius sepulchri* d'indole gentilizia, debba ritenersi convenientemente circoscritta, in mancanza di specifiche disposizioni del fondatore, allo stretto nucleo familiare di quest'ultimo, ossia ai suoi discendenti, ovvero, in mancanza, ai suoi consanguinei più prossimi (l'organico nucleo familiare, strettamente inteso, cui apparteneva il defunto al momento della morte), senza indebite e incontrollate estensioni a linee ulteriori di consanguineità.

### **Cass. civ., 24 febbraio 2021 n. 5055**

L'assegno divorzile, se non è stato richiesto in sede di divorzio, può essere domandato successivamente, con il procedimento previsto dall'articolo 9 della legge 898/1970. Il giudice del merito, per decidere se attribuirlo e per quantificarlo, deve utilizzare i principi indicati dalla sentenza 18287/2018 delle Sezioni unite della Cassazione, ma applicando anche dei correttivi specifici. In particolare, va utilizzato il criterio assistenziale, compensativo e perequativo, con eventuale prevalenza di una delle tre componenti rispetto alle altre. La funzione assistenziale può diventare preponderante se il giudice di merito accerta che il sopravvenuto, e incolpevole, peggioramento della condizione economica di uno degli ex coniugi non può essere compensato da altri obbligati o da forme di sostegno pubblico e che l'ex coniuge, meglio dotato nel patrimonio, ha ricevuto in passato apporti significativi da parte di quello che poi si è impoverito ed è divenuto bisognoso di un sostegno alimentare.

### **Cass. civ., 17 febbraio 2021 n. 4215**

La determinazione dell'assegno divorzile è svincolata dalle statuizioni assunte in sede di separazione.

### **Cass. civ., 12 febbraio 2021 n. 3682**

La scrittura privata stipulata nel corso della separazione coniugale con la quale il marito afferma la comproprietà, con la moglie, di un immobile da lui acquistato 25 anni prima, non può servire a dimostrare l'esistenza di un collegamento fiduciario tra i due negozi.

### **Cass. civ., 8 febbraio 2021 n. 2904**

Il fondo patrimoniale indica la costituzione su determinati beni (immobili o mobili registrati o titoli di credito) da parte di uno o di entrambi i coniugi (o anche di un terzo), con convenzione matrimoniale assoggettata a oneri formali pubblicitari di un vincolo di destinazione al soddisfacimento dei bisogni della famiglia. Indica altresì il relativo regime di gestione da parte dei coniugi. Il vincolo di destinazione impresso ai beni comporta che essi non siano aggredibili per debiti che i creditori conoscevano essere stati contratti per bisogni estranei alla famiglia. A tale stregua, il detto vincolo limita la aggredibilità dei beni conferiti solamente alla ricorrenza di determinate condizioni, rendendo più incerta o difficile la soddisfazione del credito, conseguentemente riducendo la garanzia generale spettante ai creditori sul patrimonio dei costituenti in violazione dell'articolo 2740 del codice civile, che impone al debitore di rispondere con tutti i suoi beni dell'adempimento delle obbligazioni, a prescindere dalla relativa fonte. La costituzione del fondo patrimoniale può essere dichiarata inefficace nei confronti dei creditori a mezzo di azione revocatoria ordinaria ex articolo 2901 del codice civile, mezzo di tutela del creditore rispetto agli atti del debitore di disposizione del proprio patrimonio, poiché con l'azione revocatoria ordinaria viene rimossa, a vantaggio dei creditori, la limitazione alle azioni esecutive che l'articolo 170 del codice civile circoscrive ai debiti contratti per i bisogni della famiglia, sempre che ricorrano le condizioni di cui all'articolo 2901 comma 1, n. 1, del codice civile, senza alcun discrimine circa lo scopo ulteriore da quest'ultimo avuto di mira nel compimento dell'atto dispositivo.

**AVV. ANDREA BERCHIELLI**

10131 Torino (TO) - Via Monferrato n. 20

0119408277 (tel/fax) / 3208230800

BRCNDR76E03L219G - 09270990014

[studiolegale@berchielli.net](mailto:studiolegale@berchielli.net)

**Cass. civ., 4 febbraio 2021 n. 2653**

Il riconoscimento dell'assegno di divorzio, in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale, ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della legge n. 898 del 1970, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive. La funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi e, in particolare, al riconoscimento delle aspettative professionali sacrificate per dedicarsi alla cura della famiglia.

**Cass. civ., 13 gennaio 2021 n. 379**

In materia di rimborso delle spese c.d. straordinarie sostenute dai genitori per il mantenimento del figlio, fermo il carattere composito della dizione utilizzata dal giudice, occorre in via sostanziale distinguere tra *a)* gli esborsi che sono destinati ai bisogni ordinari del figlio e che, nel loro costante e prevedibile ripetersi anche lungo intervalli temporali, più o meno ampi, sortiscono l'effetto di integrare l'assegno di mantenimento forfettizzato dal giudice - o, anche consensualmente determinato dai genitori - e possono essere azionati in forza del titolo originario di condanna adottato in materia di esercizio della responsabilità in sede di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio ovvero all'esito di procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio, previa una allegazione che consenta, con mera operazione aritmetica, di preservare del titolo stesso i caratteri della certezza, liquidità ed esigibilità; *b)* le spese che, imprevedibili e rilevanti nel loro ammontare, in grado di recidere ogni legame con i caratteri di ordinarietà dell'assegno di contributo al mantenimento, richiedono, per la loro azionabilità l'esercizio di una autonoma azione di accertamento in cui convergono il rispetto del principio della adeguatezza della posta alle esigenze del figlio e quello della proporzione del contributo alle condizioni economico-patrimoniali del genitore onerato e tanto in comparazione con quanto statuito dal giudice che si sia pronunciato sul tema della responsabilità genitoriale a seguito di separazione, divorzio, annullamento e nullità del vincolo matrimoniale e comunque in ordine ai figli nati fuori dal matrimonio (principio enunciato in motivazione, ai sensi dell'articolo 384 del codice di procedura civile).

**Cass. civ., 13 gennaio 2021 n. 377**

Il provvedimento di assegnazione della casa familiare al coniuge o al convivente affidatario di figli minori (o coabitante con figli maggiorenni non autosufficienti senza loro colpa), nei limiti del novennio, ove non trascritto, o anche oltre il novennio, ove trascritto, è opponibile anche al terzo successivamente resosi acquirente dell'immobile ed opera finché perduri l'efficacia della pronuncia giudiziale. Tale provvedimento è opponibile, pertanto, anche al fallimento del coniuge proprietario dell'immobile. Al riguardo è irrilevante - e non incide sulla detta opponibilità - la circostanza che successivamente al pronunciato fallimento il fallito abbia alienato a terzi l'immobile e tale vendita sia stata dichiarata inefficace ai sensi dell'articolo 44 della legge fallimentare.

**Cass. civ., 7 gennaio 2021 n. 95**

Nell'azione di impugnazione per difetto di veridicità del riconoscimento di un figlio nato da genitori non uniti in matrimonio, l'altro genitore, che pure abbia operato il riconoscimento, è litisconsorte necessario nel giudizio, secondo la regola dettata all'articolo 250 del Cc che pone un principio di natura generale da applicarsi, pertanto, anche nell'ipotesi disciplinata dall'articolo 263 del Cc, perché l'acquisizione di un nuovo status da parte del minore è idonea a determinare una rilevante modifica della situazione familiare, della quale resta in ogni caso partecipe l'altro genitore.

**AVV. ANDREA BERCHIELLI**

10131 Torino (TO) - Via Monferrato n. 20

0119408277 (tel/fax) / 3208230800

BRCNDR76E03L219G - 09270990014

[studiolegale@berchielli.net](mailto:studiolegale@berchielli.net)

## LA PROPRIETA' E I DIRITTI REALI

**Cass. civ., 8 febbraio 2021 n. 2936**

La rivendica delle cose di genere è infatti senz'altro possibile, ove, in assenza di un titolo comportante il trasferimento della loro proprietà, ci si trovi in presenza di un fatto idoneo a determinarne l'individuazione e a impedirne la confusione nel patrimonio del fallito: si viene così a creare un'entità di riferimento materialmente riconoscibile e perciò separabile dalla massa indistinta dei beni del medesimo genere secondo le modalità riconosciute dal nostro ordinamento. Allo stesso modo non può reputarsi di ostacolo alla rivendica il fatto che le cose, pur mantenendo la netta separazione dai beni del depositario, siano state fisicamente mescolate insieme ad altre dello stesso genere appartenenti a differenti soggetti e non siano più riconoscibili nell'ambito del mucchio, distinto, in cui le stesse sono state raccolte.

**Cass. civ., 26 gennaio 2021 n. 1612**

La costruzione in aderenza è quella costruzione in semplice contatto con il muro del vicino, rispetto alla quale ha piena autonomia, sia strutturale che funzionale. La costruzione in appoggio, invece, è quella costruzione che scarica il peso dei suoi elementi strutturali e costitutivi sul muro del vicino. In quest'ultimo caso, il proprietario della costruzione può chiedere la comunione forzosa del muro, purché ciò riguardi sia l'altezza, che può essere totale o parziale, che l'estensione, che deve necessariamente essere totale.

**Cass. civ., 15 gennaio 2021 n. 624**

L'articolo 9, comma 2, del decreto ministeriale n. 1444 del 1968, essendo stato emanato su delega dell'articolo 41-*quinquies* della legge n. 1150 del 1942, aggiunto dall'articolo 17 della legge n. 765 del 1967, ha efficacia di legge dello Stato, sicché le sue disposizioni in tema di limiti inderogabili di densità, altezza e distanza tra i fabbricati prevalgono sulle contrastanti previsioni dei regolamenti locali successivi, ai quali si sostituiscono per inserzione automatica.

**Cass. civ., 14 gennaio 2021 n. 512**

In tema di possesso *ad usucapionem*, con il rinvio fatto dall'articoli 1165 del c.c. all'articolo 2943 del c.c. la legge elenca tassativamente gli atti interruttivi, sicché non è consentito attribuire tale efficacia ad atti diversi da quelli stabiliti dalla norma, per quanto con essi si sia inteso manifestare la volontà di conservare il diritto, giacché la tipicità dei modi di interruzione della prescrizione non ammette equipollenti.

## COMUNIONE, CONDOMINIO E LOCAZIONI

### **Cass. civ., 19 marzo 2021 n. 7874**

L'amministratore di condominio, in ipotesi di revoca deliberata dall'assemblea prima della scadenza del termine previsto nell'atto di nomina, ha diritto, oltre che al soddisfacimento dei propri eventuali crediti, altresì al risarcimento dei danni, in applicazione dell'articolo 1725, primo comma, del codice civile, salvo che sussista una giusta causa, indicativamente ravvisabile tra quelle che giustificano la revoca giudiziale dello stesso incarico.

### **Cass. civ., 10 marzo 2021 n. 6550**

In ipotesi di incendio della cosa locata, il conduttore risponde della perdita o deterioramento del bene, qualora non provi che il fatto si sia verificato per causa a lui non imputabile, ponendo l'articolo 1588 del codice civile a suo carico una presunzione di colpa, superabile solo con la dimostrazione di avere adempiuto diligentemente i propri obblighi di custodia e con la prova positiva che il fatto da cui sia derivato il danno o il perimento della cosa è addebitabile a una causa esterna al conduttore a lui non imputabile, da individuarsi in concreto, ovvero al fatto di un terzo, del quale è invece irrilevante accertare l'identità, esulando l'identificazione di tale soggetto dall'attività oggetto della prova liberatoria.

### **Cass. civ., 26 febbraio 2021 n. 5443**

Ciascun condomino ha il diritto, non soltanto di conoscere il contenuto, ma anche di prendere visione e di ottenere il rilascio di copia dall'amministratore dei documenti attinenti all'adempimento degli obblighi da questo assunti per la gestione collegiale di interessi individuali. Neppure l'approvazione assembleare dell'operato dell'amministratore esclude la responsabilità di quest'ultimo verso il singolo condomino che sia stato lesa dall'attività e dalle iniziative arbitrarie dello stesso soltanto per le attività di gestione dei beni e dei servizi condominiali, nel caso di mancata tempestiva informazione di atti che abbiano incidenza diretta sul patrimonio del singolo condomino, come nel caso di controversie con altri condomini.

### **Cass. civ., 19 febbraio 2021 n. 4513**

Le innovazioni di cui all'articolo 1120 del codice civile si distinguono dalle modificazioni disciplinate dall'articolo 1102 del codice civile, sia dal punto di vista oggettivo, che da quello soggettivo: sotto il profilo oggettivo, le prime consistono in opere di trasformazione, che incidono sull'essenza della cosa comune, alterandone l'originaria funzione e destinazione, mentre le seconde si inquadrano nelle facoltà riconosciute al condomino, con i limiti indicati nello stesso articolo 1102 del codice civile, dirette a ottenere la migliore, più comoda e razionale utilizzazione della cosa; sotto il profilo soggettivo, poi, nelle innovazioni rileva l'interesse collettivo di una maggioranza qualificata, espresso con una deliberazione dell'assemblea, elemento che invece difetta nelle modificazioni, nelle quali non rileva un interesse generale, bensì quello del singolo condomino al cui perseguimento sono rivolte, con i limiti previsti dal citato articolo 1102.

### **Cass. civ., 9 febbraio 2021 n. 3043**

In tema di condominio negli edifici, non è causa di invalidità della deliberazione assembleare di approvazione del rendiconto presentato dall'amministratore la circostanza che in essa si provveda all'impiego degli attivi di gestione, costituiti dai proventi che il condominio trae dalla locazione a terzi di parti comuni, al fine di ridurre, per parziale compensazione, l'importo totale delle spese da ripartire tra i singoli condomini, con conseguente proporzionale incidenza sui conti individuali di questi ultimi e sulle quote dovute dagli stessi, non pregiudicando tale decisione, espressione del potere discrezionale dell'assemblea, né l'interesse dei condomini alla corretta gestione del condominio, né il loro diritto patrimoniale all'accredito della proporzionale somma, perché compensata dal corrispondente minor addebito degli oneri di contribuzione alle spese.

### **Cass. civ., 9 febbraio 2021 n. 3041**

La deliberazione dell'assemblea condominiale, la quale modifichi a maggioranza una tabella millesimale contrattualmente approvata ovvero fissi criteri di ripartizione delle spese comuni secondo criteri diversi da quelli stabiliti dalla legge - è inficiata da nullità, per il cui accertamento sono legittimati, dal lato attivo, ciascun condomino e, passivamente, soltanto l'amministratore del condominio, senza necessità di partecipazione al giudizio dei singoli condomini.

**AVV. ANDREA BERCHIELLI**

*10131 Torino (TO) - Via Monferrato n. 20*

*0119408277 (tel/fax) / 3208230800*

*BRCNDR76E03L219G - 09270990014*

*[studiolegale@berchielli.net](mailto:studiolegale@berchielli.net)*

**Cass. civ., 29 gennaio 2021 n. 2127**

Il regolamento di condominio non ha natura di atto normativo generale e astratto, ed è perciò inammissibile il motivo del ricorso per Cassazione col quale si lamenti la violazione o falsa applicazione delle norme di tale regolamento secondo l'articolo 360, comma 1, n. 3, del Codice procedura civile.

**Cass. civ., 29 gennaio 2021 n. 2126**

A seguito del crollo di un tetto a falde, il condomino dell'ultimo piano, nonché proprietario dei sottotetti, che nel rifacimento a sue spese abbia ricavato tre terrazzini in corrispondenza delle mansarde realizzate, può essere condannato alla riduzione in pristino ma non a rifare il tetto.

**Cass. civ., 19 gennaio 2021 n. 836**

In caso di controversia sui consumi rilevati mediante contatore, perché considerati "anomali", nello specifico dell'acqua, sul condominio grava l'obbligo di contestare le fatture e chiedere un accertamento sul corretto funzionamento del rilevatore. Alla municipalizzata invece spetta la dimostrazione della regolarità e correttezza della misurazione.

**AVV. ANDREA BERCHIELLI**

10131 Torino (TO) - Via Monferrato n. 20

0119408277 (tel/fax) / 3208230800

BRCNDR76E03L219G - 09270990014

[studiolegale@berchielli.net](mailto:studiolegale@berchielli.net)

## OBBLIGAZIONI E CONTRATTI

### **Cass. civ., 15 aprile 2021 n. 9948**

L'art. 1412, comma 2, c.c. in base alla quale, con riferimento al contratto a favore del terzo, la prestazione al terzo, dopo la morte dello stipulante, deve essere eseguita a favore degli eredi del terzo se questi premuore allo stipulante, purché il beneficio non sia revocato o lo stipulante non abbia disposto diversamente, si applica anche al contratto di assicurazione sulla vita. Di conseguenza, qualora in detto contratto il terzo beneficiario premuoria al disponente (e non ricorrano le dette due evenienze), non si può ritenere che il diritto a suo favore non sia sorto in quanto condizionato alla morte del disponente. Difatti, nel detto contratto la morte del disponente non è, infatti, evento condizionante la nascita del diritto alla prestazione, ma un evento che determina solo la sua esigibilità, e ciò a prescindere dal motivo *intuitu personae* o previdenziale sottostante alla designazione del beneficiario.

### **Cass. civ., 2 aprile 2021 n. 9196**

Il requisito della forma scritta previsto dall'art. 117 t.u.b. ha natura funzionale e non strutturale (1325 c.c.), similmente a quello che succede per i contratti di intermediazione finanziaria. Pertanto, il contratto risulta stipulato anche se è sottoscritto dal solo cliente cui una copia deve essere consegnata. La mancata sottoscrizione del contratto da parte della banca non determina la nullità per mancanza del requisito della forma scritta, essendo sufficiente che il contratto sia redatto per iscritto, ne sia consegnata una copia al cliente e vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo.

### **Cass. civ., 31 marzo 2021 n. 8998**

Nel deposito bancario l'obbligo restitutorio della banca sorge a seguito della richiesta del cliente quale condizione di esigibilità del credito salvo il caso in cui sia previsto un termine convenzionale di scadenza del contratto. Di conseguenza, l'eventuale inerzia al riguardo non può essere interpretata come manifestazione di disinteresse del cliente a far valere il suo diritto ma come esercizio di una facoltà. La prescrizione del diritto del depositante ad ottenere la restituzione delle somme non inizia a decorrere prima che il cliente abbia richiesto la restituzione delle somme, facendo sorgere così un obbligo per la banca.

### **Cass. civ., 16 marzo 2021 n. 7279**

In tema di obbligazioni solidali, l'art. 1299 c.c. che disciplina l'azione di regresso tra condebitori prevede il pagamento dell'intero debito da parte di uno dei condebitori. Tuttavia, ciò non impedisce di ritenere che l'azione di regresso possa essere esercitata anche nel caso in cui sia stata pagata solo una parte del debito comune in misura superiore alla quota interna del *solvens*. In questo caso, come in quello del pagamento dell'intero debito, si ha un depauperamento del *solvens* ed un correlativo arricchimento dei condebitori consistente nella parziale liberazione

### **Cass. civ., 10 marzo 2021 n. 6578**

Ai fini dell'assunzione della veste di consumatore l'elemento significativo non è il "non possesso", da parte della "persona fisica" che ha contratto con un "operatore commerciale", della qualifica di "imprenditore commerciale" bensì lo scopo avuto di mira dall'agente nel momento in cui ha concluso il contratto. Di conseguenza, la stessa persona fisica che svolge attività imprenditoriale o professionale deve considerarsi "consumatore" quando conclude un contratto per esigenze di vita quotidiane estranee all'esercizio di attività professionali o imprenditoriali. La semplice indicazione nel contratto sottoscritto dal professionista è irrilevante per escludere che quest'ultimo si possa considerare consumatore.

### **Cass. civ., 5 marzo 2021 n. 6191**

La sanzione della nullità prevista dall'art. 40 della L. n. 47/1985 per i negozi relativi a immobili privi della concessione edificatoria non trova applicazione nei contratti quali il preliminare di vendita. Ciò, non solo in virtù del tenore letterale della norma ma anche perché la dichiarazione di cui all'art. 40, comma 2 della medesima legge, in caso di immobili edificati prima del 1° settembre 1967, o il rilascio di concessione in sanatoria degli abusi edilizi commessi possono intervenire successivamente al contratto preliminare. Di conseguenza, si può fare luogo alla pronuncia di sentenza ex art. 2932 c.c. e si esclude la sanzione della nullità per il successivo contratto di vendita.

**AVV. ANDREA BERCHIELLI**

10131 Torino (TO) - Via Monferrato n. 20

0119408277 (tel/fax) / 3208230800

BRCNDR76E03L219G - 09270990014

[studiolegale@berchielli.net](mailto:studiolegale@berchielli.net)

**Cass. civ., 5 marzo 2021 n. 6189**

Nei contratti conclusi con la P.A., il dispiegamento degli effetti vincolanti per le parti, al di là della formale stipula di un accordo negoziale, è subordinato all'approvazione ministeriale ai sensi dell'articolo 19 del R.D. n. 2440 del 1923, da effettuarsi con un provvedimento espresso adottato dall'organo competente nella forma solenne prescritta dalla legge, la cui esistenza non può desumersi implicitamente dalla condotta tenuta dall'amministrazione, sicché, ai fini del perfezionamento effettivo del vincolo contrattuale, non è sufficiente, pur se formalmente esistente, la mera aggiudicazione pronunciata in favore del contraente, come pure la formale stipula del contratto a evidenza pubblica come imposta dagli articoli 16 e 17 del suddetto decreto.

**Cass. civ., 4 marzo 2021 n. 5904**

Il correntista, sin dal momento dell'annotazione in conto di una posta, avvedutosi dell'illegittimità dell'addebito in conto, ben può agire in giudizio per far dichiarare la nullità del titolo su cui quell'addebito si basa e, di conseguenza, per ottenere una rettifica in suo favore delle risultanze del conto stesso: e potrà farlo, se al conto accede un'apertura di credito bancario, proprio allo scopo di recuperare una maggiore disponibilità di credito entro i limiti del fido concessogli.

**Cass. civ., 23 febbraio 2021 n. 4838**

La cointestazione di un conto corrente tra coniugi attribuisce agli stessi, ex articolo 1854 del Cc, la qualità di creditori o debitori solidali dei saldi del conto, sia nei confronti dei terzi che nei rapporti interni, e fa presumere la contitolarità dell'oggetto del contratto; tale presunzione dà luogo a una inversione dell'onere probatorio che può essere superata attraverso presunzioni semplici - purché gravi, precise e concordanti - dalla parte che deduca una situazione giuridica diversa da quella risultante dalla cointestazione stessa. Pertanto, ove il saldo attivo del conto cointestato a due coniugi risulti discendere dal versamento di somme di pertinenza di uno soltanto di essi, si deve escludere che l'altro coniuge, nel rapporto interno, possa avanzare diritti sul saldo medesimo.

**Cass. civ., 22 febbraio 2021 n. 4695**

La stipulazione di un contratto di mutuo con la contestuale concessione d'ipoteca sui beni del mutuatario, ove non risulti destinata a procurare a quest'ultimo un'effettiva disponibilità, essendo egli già debitore in virtù di un rapporto obbligatorio non assistito da garanzia reale, non integra necessariamente né la fattispecie della simulazione del mutuo (volta a dissimulare la concessione di una garanzia per il debito preesistente), né quella della novazione (consistente nella sostituzione del preesistente debito chirografario con un debito garantito), potendosi configurare anche come un procedimento negoziale indiretto, nell'ambito del quale l'importo pattuito viene effettivamente erogato e utilizzato per l'estinzione del precedente debito chirografario: in tal caso, l'intera operazione è impugnabile per revocatoria, in presenza dei relativi presupposti, in quanto diretta per un verso a estinguere con mezzi anormali la precedente obbligazione, e per altro verso a costituire una garanzia per il debito preesistente, dovendosi ravvisare il vantaggio conseguito dalla banca non già nella stipulazione del mutuo fondiario in sé, ma nell'impiego dello stesso come mezzo per la ristrutturazione di un passivo almeno in parte diverso.

**Cass. civ., 22 febbraio 2021 n. 4659**

La clausola di indicizzazione al cambio di valuta straniera inserita in un contratto di *leasing in costruendo* non integra uno strumento finanziario derivato poiché è assimilabile solo finanziariamente e non anche giuridicamente al *domestic currency swp*, costituendo solo un meccanismo di adeguamento della prestazione pecuniaria, inserita in un *leasing in costruendo*, non integra uno strumento finanziario derivato. Le clausole di un simile contratto relative alla conversione di una valuta estera costituiscono non uno strumento finanziario distinto dall'operazione che costituisce l'oggetto del contratto ma una modalità indissociabile di esecuzione dello stesso.

**AVV. ANDREA BERCHIELLI**

10131 Torino (TO) - Via Monferrato n. 20

0119408277 (tel/fax) / 3208230800

BRCNDR76E03L219G - 09270990014

[studiolegale@berchielli.net](mailto:studiolegale@berchielli.net)

**Cass. civ., 19 febbraio 2021 n. 4644**

Il diritto alla provvigione sorge tutte le volte in cui la conclusione dell'affare sia in rapporto causale con l'attività intermediatrice, senza che sia richiesto un nesso eziologico diretto ed esclusivo tra l'attività del mediatore e la conclusione dell'affare, essendo sufficiente, che il mediatore - pur in assenza di un suo intervento in tutte le fasi della trattativa e anche in presenza di un processo di formazione della volontà delle parti complesso e articolato nel tempo - abbia messo in relazione le stesse, sì da realizzare l'antecedente indispensabile per pervenire alla conclusione del contratto, secondo i principi della causalità adeguata. Non rileva se l'affare si sia concluso tra le medesime parti o tra parti diverse da quelle cui è stato proposto, allorché vi sia un legame, anche se non necessariamente di rappresentanza, tra la parte alla quale il contratto fu originariamente proposto e quella con la quale è stato successivamente concluso, tale da giustificare, nell'ambito dei reciproci rapporti economici, lo spostamento della trattativa o la stessa conclusione dell'affare su un altro soggetto.

**Cass. civ., 19 febbraio 2021 n. 4640**

La natura non essenziale del termine previsto dalle parti per l'esecuzione di un'obbligazione contrattuale, pur impedendo la configurabilità della risoluzione di diritto ai sensi dell'articolo 1457 del codice civile, non esclude che l'inosservanza di esso, ove superi ogni ragionevole limite di tolleranza da apprezzarsi discrezionalmente dal giudice di merito in relazione all'oggetto e alla natura del contratto, possa costituire inadempimento di non scarsa importanza a norma dell'articolo 1455 e determinare quindi la risoluzione del contratto a norma dell'articolo 1453 del codice civile. Un inadempimento di non scarsa importanza si ha quando il ritardo, imputabile al debitore anche sotto il profilo dell'elemento soggettivo, superi ogni ragionevole limite di tolleranza. Accertare quando il ritardo ecceda qualsivoglia limite di tollerabilità costituisce apprezzamento discrezionale del giudice di merito, che deve essere condotto in relazione all'oggetto e alla natura del contratto, al comportamento complessivo delle parti anche posteriore alla conclusione del contratto e all'interesse dell'altro contraente.

**Cass. civ., 15 febbraio 2021 n. 3858**

Nei contratti di conto corrente bancario cui acceda un'apertura di credito, il meccanismo di imputazione del pagamento agli interessi, di cui all'articolo 1194 c.c., comma 2, trova applicazione solo ove sia configurabile un pagamento in senso tecnico-giuridico, ovvero in presenza di un versamento avente funzione solutoria in quanto eseguito su un conto corrente avente un saldo passivo che ecceda i limiti dell'affidamento; ne consegue che non può mai configurarsi un'imputazione a interessi ex articolo 1194 c.c., comma 2, non essendo questi immediatamente esigibili, ove l'annotazione di tali interessi avvenga su un conto che presenti un passivo rientrante nei limiti dell'affidamento e neppure la stessa annotazione determini il superamento di tale limite, avendo la successiva rimessa una mera funzione ripristinatoria della provvista.

**Cass. civ., 15 febbraio 2021 n. 3839**

Rientra tra gli obblighi di diligenza dell'appaltatore esercitare il controllo della validità tecnica del progetto fornito dal committente pubblico, di cui costituisce parte integrante la relazione geologica, ai sensi del Decreto Ministeriale 11 marzo 1988. In sede esecutiva l'appaltatore ha l'obbligo di segnalare al committente le inesattezze delle informazioni risultanti dalla relazione geologica, al fine di promuovere le modifiche progettuali necessarie per la buona riuscita dell'opera e le necessarie varianti in corso d'opera.

**Cass. civ., 4 febbraio 2021 n. 2711**

Colui che acquista un bene immobile locato subentra *ex lege* all'originario locatore nel rapporto di locazione, così come previsto dagli articoli 1599 e 1602 cod. civ. Inoltre, costui subentra anche nella fideiussione di cui l'originario locatore era beneficiario, se tale obbligazione, derivando da un contratto di locazione, in quanto ne aveva costituito una clausola da esso inscindibile, non sia venuta meno per specifiche intese tra le parti originarie. In caso contrario, l'operatività della surrogazione legale trova un limite nell'autonomia del contratto di fideiussione rispetto al contratto di locazione.

**AVV. ANDREA BERCHIELLI**

10131 Torino (TO) - Via Monferrato n. 20

0119408277 (tel/fax) / 3208230800

BRCNDR76E03L219G - 09270990014

[studiolegale@berchielli.net](mailto:studiolegale@berchielli.net)

**Cass. civ., 29 gennaio 2021 n. 2154**

Per stabilire, in concreto, se l'eccezione di inadempimento (articolo 1460 del codice civile) sia stata sollevata in buona fede oppure no, il giudice di merito deve verificare se la condotta della parte inadempiente, avuto riguardo all'incidenza sulla funzione economico-sociale del contratto, abbia influito sull'equilibrio sinallagmatico dello stesso, in rapporto all'interesse perseguito dalla parte, e perciò abbia legittimato, causalmente e proporzionalmente, la sospensione dell'adempimento dell'altra parte.

**Cass. civ., 25 gennaio 2021 n. 1517**

L'operazione di ripianamento di debito a mezzo di nuovo credito che la banca già creditrice realizzi mediante accredito della somma su conto corrente gravato di debito a carico del cliente, non integra gli estremi del contratto di mutuo bensì quelli di una semplice modifica accessoria dell'obbligazione, come conseguente alla conclusione di un *pactum de non petendo ad tempus*. La mera enunciazione, nel testo contrattuale, che il mutuatario utilizzerà la somma erogatagli per lo svolgimento di una data attività o per il perseguimento di un dato risultato non è per sé idonea a integrare gli estremi del mutuo di scopo convenzionale, per il cui invero occorre, di contro, che lo svolgimento dell'attività dedotta o il risultato perseguito siano nel concreto rispondenti a uno specifico e diretto interesse anche proprio della persona del mutuante, che vincoli l'utilizzo delle somme erogate alla relativa destinazione. Nel caso di mutuo di scopo convenzionale, il punto del necessario rispetto della destinazione delle somme erogate all'effettivo conseguimento dello scopo prefissato è assicurato sul piano dello svolgimento del sinallagma funzionale del rapporto, con la conseguenza che all'inadempimento del mutuatario seguirà la risoluzione del relativo contratto.

**Cass. civ., 20 gennaio 2021 n. 989**

L'accordo tra il cliente e la banca, in base al quale anche altro soggetto a ciò delegato è autorizzato a compiere operazioni sul conto corrente, spiega unicamente l'effetto, per le operazioni e nei limiti di importo stabiliti, di vincolare la medesima banca a considerare alla stessa stregua di quella del delegante la firma di tale delegato, ma non comporta il conferimento a quest'ultimo di un potere generale di agire in rappresentanza del detto delegante per il compimento di qualsiasi tipo di atto negoziale riferibile al conto in esame.

**Cass. civ., 19 gennaio 2021 n. 835**

Ai sensi dell'articolo 17, comma 4, u.p. del Regolamento Agenti FIGC, nel caso di nuovo contratto di prestazione sportiva del calciatore, che venga a sovrapporsi anche solo per alcune annualità a un precedente contratto di prestazione sportiva, il calciatore è tenuto alla corresponsione integrale della provvigione spettante all'agente per il contratto precedente e, se questa è determinata in misura percentuale annua, fino alla sua naturale scadenza; mentre all'agente che ha negoziato il nuovo contratto, limitatamente alle annualità sovrapposte, la provvigione è dovuta solo sulla differenza fra il reddito lordo annuo previsto dal primo contratto e quello previsto nel contratto nuovo. L'agente sportivo di un calciatore il cui contratto sportivo termini prima della sua naturale scadenza per recesso anticipato della squadra di calcio, non ha diritto alla provvigione per la parte di contratto non eseguito come disposto dall'art. 1748 del Cc.

**Cass. civ., 14 gennaio 2021 n. 510**

Ai fini della conclusione di un contratto d'opera professionale - che, quando ne sia parte la P.A., anche se questa agisca *iure privatorum*, richiede la forma scritta ad substantiam - è irrilevante l'esistenza di una deliberazione dell'organo collegiale di un ente pubblico (nella specie, Comune) che abbia autorizzato il conferimento dell'incarico al professionista, ove tale deliberazione non risulti essersi tradotta in atto contrattuale, sottoscritto dal rappresentante esterno dell'ente stesso e dal professionista. Detta deliberazione, infatti, non costituisce una proposta contrattuale nei confronti del professionista, ma un atto con efficacia interna all'ente pubblico, avente per destinatario il diverso organo dell'ente legittimato ad esprimere la volontà all'esterno e carattere meramente autorizzatorio.

**AVV. ANDREA BERCHIELLI**

10131 Torino (TO) - Via Monferrato n. 20

0119408277 (tel/fax) / 3208230800

BRCNDR76E03L219G - 09270990014

[studiolegale@berchielli.net](mailto:studiolegale@berchielli.net)

**Cass. civ., 13 gennaio 2021 n. 365**

L'articolo 1854 Cc prevede la solidarietà attiva e passiva quanto al saldo del conto corrente, lo stesso, pertanto, non trova applicazione nel caso in cui l'azione, del correntista nei confronti dell'istituto di credito, non ha ad oggetto il saldo del conto deposito-titoli, bensì la responsabilità della banca intermediaria per violazione degli obblighi informativi, tradottasi in una perdita dell'investimento. Atteso che tale azione è diversa dalla pretesa relativa al saldo (o al giusto saldo) del conto corrente, e dunque non è disciplinata dall'articolo 1854 Cc la legittimazione all'esercizio della stessa trova base nel principio secondo cui legittimato all'azione di responsabilità è il soggetto danneggiato; dunque, nel caso di danno derivante dalla sottoscrizione di un investimento finanziario, il soggetto che lo ha sottoscritto. Con la conseguenza, pertanto, che qualora uno solo dei correntisti abbia sottoscritto il contratto di investimento lo stesso è legittimato ad agire per ottenere il totale risarcimento del danno patito e non unicamente per la quota del 50%.

**Cass. civ., 11 gennaio 2021 n. 200**

In materia di contratto di prestazione d'opera professionale il rilievo della questione concernente la necessità della soluzione da parte del prestatore d'opera di problemi tecnici di speciale difficoltà implicata nel caso concreto dalla prestazione professionale al medesimo richiesta, può essere compiuto dal giudice d'ufficio, sulla base di risultanze istruttorie ritualmente acquisite, non costituendo oggetto di una eccezione in senso stretto.

**Cass. civ., 7 gennaio 2021 n. 54**

La mancata richiesta di autorizzazione al fideiussore non può configurare una violazione contrattuale liberatoria ove la conoscenza delle difficoltà economiche in cui versa il debitore principale debba presumersi comune anche al fideiussore in presenza di circostanze che possano giustificare tale presunzione (come nell'ipotesi in cui debitrice sia una società nella quale il fideiussore ricopre la carica di amministratore o della quale sia socio, ovvero sia coniuge o familiare convivente). Tale valutazione comporta apprezzamento di fatto da ritenersi riservato al giudice del merito, insindacabile nel giudizio di legittimità, senza alcun automatismo inferenziale dal solo rapporto parentale.

**Cass. civ., 7 gennaio 2021 n. 49**

Qualora la causa di invalidità di un contratto deriva da una norma imperativa o proibitiva di legge, o da altre norme aventi efficacia di diritto obiettivo, note alla generalità dei cittadini per presunzione assoluta e, comunque, tali che la loro ignoranza bene avrebbe potuto essere superata attraverso un comportamento di normale diligenza, non si può configurare colpa contrattuale a carico dell'altro contraente, che abbia omesso di far rilevare alla controparte l'esistenza delle norme stesse.

**AVV. ANDREA BERCHIELLI**

10131 Torino (TO) - Via Monferrato n. 20

0119408277 (tel/fax) / 3208230800

BRCNDR76E03L219G - 09270990014

[studiolegale@berchielli.net](mailto:studiolegale@berchielli.net)

## **RESPONSABILITA' CIVILE, DANNI E RISARCIMENTI**

**Cass. civ., 26 aprile 2021 n. 11020**

Il danno alla *privacy*, non identificandosi come danno risarcibile per la lesione dell'interesse tutelato dall'ordinamento ma con le conseguenze di tale lesione, può essere provato anche attraverso presunzioni, non essendo *in re ipsa*, come ogni danno non patrimoniale.

**Cass. civ., 31 marzo 2021 n. 8872**

La prescrizione per la richiesta di risarcimento danni al commercialista per errori nella tenuta della contabilità decorre dalla notifica dell'avviso di accertamento e non dalla consegna del verbale di constatazione. È solo infatti con tale atto che il fisco fa valere la propria pretesa e quindi il contribuente subisce un pregiudizio concreto.

**Cass. civ., 31 marzo 2021 n. 8218**

Il dato esterno e oggettivo della convivenza non può costituire elemento idoneo di discriminare e giustificare l'esclusione della possibilità di provare in concreto l'esistenza di rapporti costanti e caratterizzati da reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto. Escluso che la convivenza possa costituire un connotato minimo attraverso cui si esteriorizza l'intimità dei rapporti parentali ovvero presupposto dell'esistenza del diritto in parola, costituisce elemento probatorio utile, insieme ad altri, a dimostrare l'ampiezza e la profondità del vincolo affettivo che lega tra loro i parenti ed a determinare anche il *quantum debeatur*.

**Cass. civ., 18 marzo 2021 n. 7770**

Nella liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale, a differenza da quanto statuito per il pregiudizio all'integrità psico-fisica, le tabelle predisposte dal Tribunale di Milano non costituiscono concretizzazione paritaria dell'equità su tutto il territorio nazionale. Qualora il giudice scelga di applicare i predetti parametri, la personalizzazione del risarcimento non può discostarsi dalla misura minima prevista senza dar conto, nella motivazione, di una situazione specifica che giustifichi la decurtazione.

**Cass. civ., 17 marzo 2021 n. 7553**

Nei confronti dei terzi danneggiati dall'esecuzione di opere pubbliche il committente pubblico è sempre gravato dalla responsabilità oggettiva ex art. 2051 cod. civ. la quale non può venir meno per la consegna dell'immobile all'appaltatore ai fini dell'esecuzione delle opere stesse, bensì trova limite esclusivamente nel caso fortuito il che naturalmente non esclude ulteriori responsabilità ex art. 2043 cc del committente e dell'appaltatore.

**Cass. civ., 12 marzo 2021 n. 7126**

Il danno estetico non può essere considerato una voce di danno a sé, aggiuntiva e ulteriore rispetto al danno biologico, salve circostanze specifiche ed eccezionali, tempestivamente allegate dal danneggiato, le quali rendano il danno concreto più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, circostanze nella specie non ricorrenti e comunque non adeguatamente e specificatamente allegate.

**Cass. civ., 12 marzo 2021 n. 7064**

La responsabilità del prestatore di opera intellettuale nei confronti del proprio cliente per svolgimento negligente dell'attività professionale presuppone la prova del danno e del nesso causale tra la condotta del professionista e il pregiudizio del cliente. La perdita di una "chance" favorevole non costituisce un danno di per sé, ma soltanto - al pari del danno da lucro cessante - se la "chance" perduta aveva la certezza o la probabilità elevata di avverarsi, desumibile da elementi certi ed obiettivi.

**AVV. ANDREA BERCHIELLI**

10131 Torino (TO) - Via Monferrato n. 20

0119408277 (tel/fax) / 3208230800

BRCNDR76E03L219G - 09270990014

[studiolegale@berchielli.net](mailto:studiolegale@berchielli.net)

**Cass. civ., 2 marzo 2021 n. 5683**

Nell'adempimento dell'incarico professionale conferitogli, l'obbligo di diligenza da osservare ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 1176, secondo comma, e 2236 del codice civile impone all'avvocato di assolvere, sia all'atto del conferimento del mandato che nel corso dello svolgimento del rapporto, (anche) ai doveri di sollecitazione, dissuasione e informazione del cliente, essendo egli tenuto a rappresentare a quest'ultimo tutte le questioni di fatto e di diritto, comunque insorgenti, ostantive al raggiungimento del risultato, o comunque produttive del rischio di effetti dannosi. Tale obbligo si sostanzia, tra l'altro, in quello di richiedere al cliente gli elementi necessari o utili in suo possesso e di sconsigliarlo dall'intraprendere o proseguire un giudizio dall'esito probabilmente sfavorevole.

**Cass. civ., 26 febbraio 2021 n. 5429**

L'avvocato deve considerarsi responsabile nei confronti del proprio cliente, ai sensi degli articoli 2236 e 1176 del Cc, in caso di incuria o di ignoranza di disposizioni di legge e, in genere, nei casi in cui, per negligenza o imperizia, compromette il buon esito del giudizio, mentre nelle ipotesi di interpretazione di leggi o di risoluzione di questioni opinabili, deve ritenersi esclusa la sua responsabilità, a meno che non risulti che abbia agito con dolo o colpa grave. Pertanto, l'inadempimento del suddetto professionista non può essere desunto dal mancato raggiungimento del risultato utile cui mira il cliente, ma soltanto dalla violazione del dovere di diligenza adeguato alla natura dell'attività esercitata, ragion per cui l'affermazione della sua responsabilità implica l'indagine - positivamente svolta sulla scorta degli elementi di prova che il cliente ha l'onere di fornire - circa il sicuro e chiaro fondamento dell'azione che avrebbe dovuto essere proposta e diligentemente coltivata e, in definitiva, la certezza morale che gli effetti di una diversa sua attività sarebbero stati più vantaggiosi per il cliente medesimo.

**Cass. civ., 26 febbraio 2021 n. 5422**

Un evento meteorologico, anche di notevole intensità, può essere qualificato come caso fortuito solo se provvisto dei due requisiti dell'eccezionalità e imprevedibilità; infatti in base al principio di regolarità causale l'imprevedibilità va intesa come obiettiva inverosimiglianza dell'evento mentre l'eccezionalità si identifica come una sensibile deviazione dalla frequenza statistica accettata come normale. Ne deriva che il carattere eccezionale di un fenomeno naturale, nel senso di una sua ricorrenza saltuaria anche se non frequente, non è di per sé sufficiente a configurare tale esimente, in quanto non ne esclude la prevedibilità in base alla comune esperienza.

**Cass. civ., 23 febbraio 2021 n. 4786**

La persona che abbia stipulato un'assicurazione contro i rischi della responsabilità civile, se convenuta in giudizio dal terzo danneggiato, ha diritto alla rifusione da parte del proprio assicuratore delle spese sostenute per contrastare la pretesa attorea; tale diritto sussiste sia nel caso in cui la domanda di garanzia venga accolta, sia nel caso in cui resti assorbita, e può essere negato solo in due ipotesi: o quando manchi o sia inefficace la copertura assicurativa (circostanza che spetta al giudice accertare, anche incidentalmente), oppure quando le spese di resistenza sostenute dall'assicurato siano state superflue, eccessive o avventate.

**Cass. civ., 9 febbraio 2021 n. 3165**

Nei trasporti assunti cumulativamente da più vettori successivi con unico contratto, i vettori rispondono in solido per l'esecuzione del contratto dal luogo d'origine a quello di partenza. Il vettore chiamato a rispondere per un fatto non proprio può agire in regresso verso gli altri vettori, singolarmente o cumulativamente. Poiché non è stato dimostrato che il fatto dannoso sia avvenuto nel percorso di competenza di uno piuttosto che dell'altro vettore, entrambi sono considerati responsabili solidalmente nei confronti dell'appellante.

**AVV. ANDREA BERCHIELLI**

10131 Torino (TO) - Via Monferrato n. 20  
0119408277 (tel/fax) / 3208230800  
BRCNDR76E03L219G - 09270990014  
[studiolegale@berchielli.net](mailto:studiolegale@berchielli.net)

**Cass. civ., 9 febbraio 2021 n. 3011**

Se la medesima polizza copra contemporaneamente sia il rischio di responsabilità civile, sia quello di tutela legale, le spese sostenute dall'assicurato per resistere alla domanda risarcitoria contro di lui proposta dal terzo danneggiato rientrano nella prima copertura e non nella seconda, fino al limite del 25% del massimale, ai sensi dell'articolo 1917, comma terzo, del codice civile. Ne consegue che eventuali clausole limitative del rischio, contrattualmente previste per la sola assicurazione di tutela legale, sono inopponibili all'assicurato che domandi la rifusione delle spese di resistenza ai sensi del citato articolo 1917 del codice civile.

**Cass. civ., 8 febbraio 2021 n. 2908**

In tema di responsabilità civile l'azione risarcitoria è unica e identica: l'articolo 75 del Cpp prevede semplicemente il trasferimento della sede in cui viene proposta. Ne consegue che se la persona offesa dal reato trasferisce l'azione civile già pendente, nel giudizio penale ivi costituendosi parte civile e chiedendo per la stessa *causa petendi* e nei confronti del medesimo convenuto-imputato la condanna al risarcimento del danno derivante da quello stesso illecito, non si determina alcun mutamento della domanda (*mutatio libelli*). Se poi rispetto alla domanda civile originaria, la parte civile intende modificare la pretesa (*emendatio libelli*) circoscrivendola ad alcune voci di danno soltanto, si tratta di una scelta discrezionale dell'attore-danneggiato che non incide affatto sulla identità dell'azione svolta (il *petitum* ha per oggetto la medesima obbligazione risarcitoria e le voci di danno costituiscono allegazioni in fatto che sottostanno alle regole del processo e alle relative preclusioni ma non modificano i termini essenziali della azione risarcitoria).

**Cass. civ., 29 gennaio 2021 n. 2146**

La decorrenza della prescrizione non può partire da quando il danno insorge, bensì da quando il danneggiato è posto in una possibilità consapevole di esercitare il diritto. Contraddice tale principio - peraltro - il giudice che ritenga sufficiente per far decorrere il termine prescrizione, la percezione di quanto avvenuto alla luce soltanto di una normale diligenza restringendo il significato della possibilità di esercizio del diritto a un presupposto di cognizione/conoscibilità generica e in quanto tale insufficiente, qualora la fattispecie necessiti per identificarne la rapportabilità causale di una specifica indagine tecnico scientifica

**Cass. civ., 21 gennaio 2021 n. 1107**

Il proponente è tenuto a rispondere dei fatti illeciti commessi non solo dai propri dipendenti, ma anche da tutte le persone che hanno agito su suo incarico o per suo conto, dal momento che l'articolo 2049 c.c. non richiede, quale presupposto, l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato. Tale responsabilità sussiste anche quando non sia stato individuato l'autore materiale del danno, ove sia comunque certo che egli sia un incaricato o un preposto del committente.

**Cass. civ., 21 gennaio 2021 n. 1105**

L'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito ai giudice dagli articoli 1226 e 2056 c.c., presuppone che sia dimostrata l'esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile, provare il danno nel suo preciso ammontare. Ciò non esime la parte interessata - per consentire al giudice il concreto esercizio di tale potere, la cui sola funzione è di colmare le lacune insuperabili ai fini della precisa determinazione del danno stesso - dall'onere di dimostrare non solo *l'an debeatur* del diritto al risarcimento, ma anche ogni elemento di fatto utile alla quantificazione del danno, di cui, nonostante la riconosciuta difficoltà, possa ragionevolmente disporre.

**Cass. civ., 16 gennaio 2021 n. 699**

Quando il giudizio sul danno si sia risolto con condanna definitiva sull'*an debeatur*, non è invocabile, per la ulteriore fase di liquidazione del *quantum*, il rispetto degli adempimenti predetti, non vertendosi nell'ipotesi di esercizio di nuova azione risarcitoria.

**AVV. ANDREA BERCHIELLI**

10131 Torino (TO) - Via Monferrato n. 20

0119408277 (tel/fax) / 3208230800

BRCNDR76E03L219G - 09270990014

[studiolegale@berchielli.net](mailto:studiolegale@berchielli.net)

**Cass. civ., 15 gennaio 2021 n. 653**

Nel giudizio avente a oggetto il risarcimento del danno cosiddetto da nascita indesiderata, il medico che non informi correttamente e compiutamente la gestante dei rischi di malformazioni fetali correlate a una patologia dalla medesima contratta può essere chiamato a risarcire i danni conseguiti alla mancata interruzione della gravidanza, la quale si giustifica oltre il novantesimo giorno, ai sensi dell'art. 6, lett. b), della legge n. 194 del 1978, in presenza di un accertamento di processi patologici che possono provocare, con apprezzabile grado di probabilità, rilevanti anomalie del nascituro, idonei a determinare per la donna un grave pericolo - da accertarsi in concreto e caso per caso, senza che sia necessario che la malformazione si sia già prodotta o risulti strumentalmente o clinicamente accertata - per la sua salute fisica o psichica.

**Cass. civ., 12 gennaio 2021 n. 278**

Non sussiste concorso di colpa del pedone, investito in un piazzale, se non ci sono attraversamenti pedonali fruibili.

**Cass. civ., 8 gennaio 2021 n. 97**

Per l'ipotesi di ritardo nell'esecuzione degli stabiliti obblighi diversi dal pagamento di somme di denaro può il giudice, anche del merito, stabilire - con il provvedimento di condanna e salvo che ciò non sia manifestamente iniquo - la somma di denaro dovuta dall'obbligato per ogni ritardo nell'esecuzione. Deve escludersi, infatti, che non sussista la possibilità anche per il giudice del merito, oltre che per quello dell'esecuzione, di fissare un termine per la esecuzione dell'obbligo di fare o prevedere il pagamento di somme per il ritardo .

**Cass. civ., 7 gennaio 2021 n. 39**

Nel caso di occupazione illegittima di un immobile, il danno subito dal proprietario è in realtà oggetto di una presunzione correlata alla normale fruttuosità del bene. Tale presunzione, basandosi sull'*id quod plerumque accidit*, ha carattere relativo, *iuris tantum*, e quindi ammette la prova contraria. Non si può pertanto sostenere che si tratti di un danno la cui sussistenza sia irrefutabile, posto che la locuzione "danno *in re ipsa*" va tradotta in altre ("danno normale" o "danno presunto"), più adatte ad evidenziare la base illativa del danno, collegata all'indisponibilità del bene fruttifero secondo criteri di normalità, i quali onerano l'occupante alla prova dell'anomala infruttuosità di uno specifico immobile.

---

## DIRITTO D'AUTORE E BREVETTI

**Cass. civ., 2 marzo 2021 n. 5666**

In tema di proprietà industriale, il titolare del diritto di privativa leso può chiedere di essere ristorato del danno patito invocando il criterio costituito dal margine di utile del titolare del brevetto applicato al fatturato dei prodotti contraffatti, realizzato dal contraffattore, di cui all'articolo 125 del D.Lgs. 30 del 2005 (cosiddetto «codice della proprietà industriale», nel testo modificato dall'articolo 17 del D.Lgs. n. 140 del 2006), alla luce del quale il danno va liquidato sempre tenendo conto degli utili realizzati in violazione del diritto, vale a dire considerando il margine di profitto conseguito, deducendo i costi sostenuti dal ricavo totale. In particolare, in tale ambito, il criterio della «giusta *royalty*» o «*royalty* virtuale» segna solo il limite inferiore del risarcimento del danno liquidato in via equitativa che però non può essere utilizzato a fronte dell'indicazione, da parte del danneggiato, di ulteriori e diversi ragionevoli criteri equitativi, il tutto nell'obiettivo di una piena riparazione del pregiudizio risentito dal titolare del diritto di proprietà intellettuale.

## **DIRITTO DEL LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE**

### **Cass. civ., 31 marzo 2021 n. 8958**

La rinuncia al diritto all'astensione dalla prestazione nelle giornate festive infrasettimanali di cui all'art. 2 della legge n. 260 del 1949 può essere anche validamente inserita come clausola del contratto individuale di lavoro; in particolare, il giudice, esaminando gli accordi intervenuti tra le parti in materia di festività infrasettimanali, dovrà attenersi ai seguenti principi: il diritto del lavoratore ad astenersi dalla prestazione durante le festività è un diritto disponibile e sono validi gli accordi individuali, intercorsi tra lavoratore e datore di lavoro, l'oggetto di detti accordi è chiaramente determinabile mediante il ricorso al riferimento normativo esterno costituito dalla legge n. 260 del 1949; il potere del datore di lavoro di richiedere la prestazione lavorativa nei giorni festivi va esercitato nel rispetto dei principi di buona fede e correttezza.

### **Cass. civ., 9 marzo 2021 n. 6497**

In tema di licenziamento per inidoneità fisica sopravvenuta del lavoratore, derivante da una condizione di handicap, sussiste l'obbligo della previa verifica, a carico del datore di lavoro, della possibilità, ai fini della legittimità del recesso, di adattamenti organizzativi ragionevoli nei luoghi di lavoro, tenendo conto del limite costituito dall'inviolabilità *in peius* delle posizioni lavorative degli altri prestatori di lavoro nonché evitando oneri organizzativi eccessivi da valutarsi in relazione alla peculiarità dell'azienda ed alle relative risorse finanziarie.

### **Cass. civ., 4 marzo 2021 n. 6089**

Dalla illegittima reiterazione di contratti a termine alle dipendenze di una pubblica amministrazione non può derivare la conversione del rapporto, essendo esclusa per legge ex art. 36 TU n. 165/2001; la tutela riconosciuta al dipendente è esclusivamente quella risarcitoria. Infatti il lavoratore che ha patito la reiterazione di contratti a termine può avvalersi di una presunzione di legge circa l'ammontare del danno in quanto il pregiudizio è normalmente correlato alla perdita di chance di altre occasioni di lavoro stabile ex art. 32 L. 183/2010; si prevede un risarcimento predeterminato tra un minimo ed un massimo, esonerando il lavoratore dall'onere della prova, fermo restando il suo diritto di provare di aver subito danni ulteriori.

### **Cass. civ., 23 febbraio 2021 n. 4894**

In tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, la verifica del requisito della manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento concerne entrambi i presupposti di legittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo e, quindi, sia le ragioni inerenti all'attività produttiva, l'organizzazione del lavoro e il regolare funzionamento di essa, sia l'impossibilità di ricollocare altrove il lavoratore.

### **Cass. civ., 18 febbraio 2021 n. 4411**

La sospensione obbligatoria del dipendente pubblico in caso di condanna, anche non definitiva, per alcuni specifici reati tra i quali anche il peculato, è una misura cautelare di carattere interinale il cui esito dipende dalle sorti del procedimento disciplinare. Tale misura resta giustificata solo se la sanzione inflitta è di gravità pari o maggiore della sospensione applicata. Se poi il procedimento disciplinare non viene attivato, o la sanzione inflitta è di minor gravità, il dipendente ha diritto alla *restitutio in integrum* per il periodo di sospensione cautelare non legittimato dalla sanzione irrogata.

### **Cass. civ., 15 febbraio 2021 n. 3817**

L'assunzione di un lavoratore per sostituire temporaneamente un dipendente assente con diritto alla conservazione del posto di lavoro può avvenire con la fissazione di un termine finale al rapporto, o anche con l'indicazione di un termine *per relationem*, con riferimento al ritorno in servizio del lavoratore sostituito. L'indicazione di un termine fisso finale in aggiunta al termine mobile collegato al rientro del lavoratore sostituito non costituisce di per sé una causa di illegittimità della apposizione del termine, né è manifestazione, di per sé, di un intento elusivo, da parte del datore di lavoro, dei vincoli posti dalla legge, dovendo il suddetto intento elusivo essere provato, caso per caso, dal lavoratore.

**AVV. ANDREA BERCHIELLI**

10131 Torino (TO) - Via Monferrato n. 20

0119408277 (tel/fax) / 3208230800

BRCNDR76E03L219G - 09270990014

[studiolegale@berchielli.net](mailto:studiolegale@berchielli.net)

**Cass. civ., 11 febbraio 2021 n. 3542**

Il principio di libertà della forma si applica anche all'accordo o al contratto collettivo di lavoro di diritto comune, di guisa che essi, a meno di eventuale diversa pattuizione scritta precedentemente raggiunta ai sensi dell'articolo 1352 c.c., dalle medesime parti stipulanti, possono realizzarsi anche verbalmente o per fatti concludenti; tale libertà della forma dell'accordo o del contratto collettivo di lavoro concerne anche i negozi connessi come il recesso unilaterale ex art. 1373 c.c., comma 2. La parte che eccipisce l'avvenuto recesso unilaterale è onerata ex articolo 2697 c.c., comma 2, della prova relativa e, ove alla manifestazione orale segua, su richiesta dell'altro o degli altri contraenti, una dichiarazione scritta del medesimo tenore, è altresì onerata della prova del carattere meramente confermativo, anziché innovativo di tale successiva dichiarazione.

**Cass. civ., 8 febbraio 2021 n. 2972**

Il procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, nell'individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda ed è sindacabile in sede di legittimità qualora la pronuncia abbia respinto la domanda senza dare esplicitamente conto delle predette fasi.

**Cass. civ., 2 febbraio 2021 n. 2289**

Il potere di scelta dei lavoratori da porre in cassa integrazione guadagni, riservato al datore di lavoro, non è incondizionato ma è sottoposto al limite (di carattere interno) derivante dalla necessaria sussistenza del rapporto di coerenza fra le scelte effettuate e le finalità specifiche cui è preordinata la cassa e dall'obbligo di osservare i doveri di correttezza e buona fede imposti dagli articoli 1175 e 1375 del codice civile, nonché all'ulteriore limite (di carattere esterno) derivante dal divieto di discriminazioni fra i lavoratori per motivi sindacali, di età, di sesso, di invalidità o di presunta ridotta capacità lavorativa. Incombe pertanto sul datore di lavoro l'onere di provare il nesso di causalità tra la sospensione del singolo lavoratore e le ragioni per le quali la legge gli riconosce il potere di sospensione.

**Cass. civ., 29 gennaio 2021 n. 2145**

Anche dopo l'introduzione dell'articolo 6 del Dlgs n. 150/2011, ai procedimenti di opposizione ad ordinanza-ingiunzione concernenti l'applicazione di sanzioni in materia lavoristica si applica la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, a norma dell'articolo 3 della legge n. 742/1969. Ciò in quanto si tratta di controversie che non rientrano tra quelle indicate dagli articoli 409 e 442 cod. proc. civ, per le quali è prevista l'esclusione della sospensione feriale. Pertanto, ai fini della tempestività della impugnazione avverso la sentenza resa in tema di opposizione ad ordinanza-ingiunzione per violazioni inerenti al rapporto di lavoro, deve tenersi conto della sospensione feriale dei termini.

**Cass. civ., 26 gennaio 2021 n. 1684**

L'art. 2 della l. n. 613 del 1996 va interpretato nel senso che l'obbligo di iscrizione alla gestione lavoratori autonomi per il familiare coadiutore sussiste allorché la sua prestazione lavorativa sia abituale, in quanto svolta con continuità e stabilmente e non in via straordinaria od eccezionale (ancorché non sia necessaria la presenza quotidiana ed ininterrotta sul luogo di lavoro, essendo sufficiente escluderne l'occasionalità, la transitorietà o la saltuarietà) e prevalente, in quanto resa, sotto il profilo temporale, per un tempo maggiore rispetto ad altre occupazioni del lavoratore, restando di conseguenza esclusa ogni valutazione concernente la prevalenza del suo apporto rispetto agli altri occupati nell'azienda, siano essi lavoratori autonomi o dipendenti.

**AVV. ANDREA BERCHIELLI**

*10131 Torino (TO) - Via Monferrato n. 20*

*0119408277 (tel/fax) / 3208230800*

*BRCNDR76E03L219G - 09270990014*

*[studiolegale@berchielli.net](mailto:studiolegale@berchielli.net)*

**Cass. civ., 22 gennaio 2021 n. 1399**

L'azione di regresso è esperibile dall'ente previdenziale ("jure proprio") ai sensi degli artt. 10 ed 11 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, non solo nei confronti del datore di lavoro, ma anche verso soggetti responsabili o corresponsabili dell'infortunio a causa della condotta da essi tenuta in attuazione dei loro compiti di preposizione o di meri addetti all'attività lavorativa, dal momento che essi, pur essendo estranei al rapporto assicurativo, rappresentano organi o strumenti mediante i quali il datore di lavoro ha violato l'obbligo di garantire la sicurezza nel luogo di lavoro, senza che a ciò sia di ostacolo la possibile affermazione della loro responsabilità solidale atteso che l'art. 2055 cod. civ. consente la diversità dei rispettivi titoli di responsabilità, contrattuale per il datore ed extracontrattuale per gli altri.

**Cass. civ., 14 gennaio 2021 n. 548**

In tema di assunzione a termine di lavoratori subordinati per ragioni di carattere sostitutivo, sia se si tratti di realtà aziendali complesse, sia se si tratti di realtà aziendali modeste, ciò che conta è che la causale, pur non indicando il nominativo del lavoratore o dei lavoratori da sostituire, fornisca elementi diversi che, calati nelle singole situazioni di fatto, consentano di individuare i lavoratori da sostituire e quindi di verificare la ricorrenza effettiva della causale.

**Cass. civ., 13 gennaio 2021 n. 439**

Non può essere qualificato di natura subordinata il rapporto che intercorre tra la P.A. e il vigile del fuoco volontario in quanto tra le parti si instaura solo una dipendenza funzionale connessa al rapporto di servizio, che si giustifica in ordine delle esigenze straordinarie collegate ad eventi eccezionali e di durata ed entità non prevedibili che i vigili del fuoco volontari sono chiamati a soddisfare. Pertanto nulla è dovuto a titolo di trattamento di fine rapporto in quanto il diritto alla sua percezione discende dalla necessaria cessazione di un rapporto di lavoro subordinato, non configurabile nella fattispecie.

**Cass. civ., 7 gennaio 2021 n. 86**

Il dipendente di ente locale transitato nei ruoli di altra amministrazione pubblica a seguito di mobilità ex art. 30, d.lgs. n. 165 del 2001, ha diritto a essere inquadrato nell'area funzionale e nella posizione economica acquisita nell'ente di provenienza in quanto la procedura di mobilità realizza una cessione del contratto e determina solo una modificazione soggettiva del rapporto di lavoro. L'individuazione del trattamento giuridico ed economico deve essere effettuata sulla base dell'inquadramento presso l'ente di provenienza nell'ambito della disciplina legale e contrattuale del comparto dell'amministrazione cessionaria tenendo conto anche delle posizioni economiche differenziate attraverso le quali si realizza, all'interno dell'area, una progressione di carriera.

## **SOCIETA' E DIRITTO COMMERCIALE**

### **Cass. civ., 4 marzo 2021 n. 6056**

La determinazione giudiziaria del giusto compenso dell'amministratore di società di capitali, ove non pattuito dalle parti *ex* articolo 2389 del Cc, debba essere condotta alla stregua del criterio dell'equità (si veda l'articolo 1709 c.c.), secondo la regola della proporzione con l'entità della prestazione in concreto svolta e con il risultato fatto conseguire alla società, potendo rilevare, al riguardo, una pluralità di elementi, quali l'impegno profuso dall'amministratore nell'attività prestata, la situazione economica della società, gli utili ed i vantaggi conseguiti, la misura dei compensi come corrisposti nei precedenti esercizi, il compenso corrente nel mercato per analoghe prestazioni, in relazione a società di simili dimensioni, e così via.

### **Cass. civ., 4 marzo 2021 n. 6028**

Nel vigente sistema delle società di persone, in effetti, la quota di patrimonio corrispondente al conferimento a suo tempo eseguito può essere restituito al socio solo nei casi di scioglimento del rapporto ai sensi degli articoli 2284 e seguenti e 2275, comma 2, c.c, che sono tassativi (come si desume, se non altro, dalla norma dell'articolo 2285, comma 2, c.c.). Oppure nel caso di scioglimento dell'intero rapporto sociale, ai sensi degli articoli 2272 e seguenti c.c. la «ripartizione dei beni sociali» rimanendo qui condizionata, però, al previo pagamento dei creditori sociale ai sensi dell'articolo 2290 c.c.

### **Cass. civ., 3 marzo 2021 n. 5795**

L'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori della società, anche se esercitata dal curatore del fallimento ai sensi dell'articolo 143 della legge Fallimentare, è soggetta al termine di prescrizione quinquennale di cui all'articolo 2949 del codice civile, decorrente dal momento in cui i creditori sono oggettivamente in grado di avere percezione dell'insufficienza del patrimonio sociale, per inidoneità dell'attivo, confrontato con le passività, a soddisfare i loro crediti.

### **Cass. civ., 26 gennaio 2021 n. 1673**

L'incarico di amministratore di società ha una natura presuntivamente onerosa, con la conseguenza che alla nomina ad amministratore consegue il diritto alla percezione del compenso per l'attività svolta in esecuzione dell'incarico ricevuto. Nei casi in cui manchi una qualsiasi indicazione al riguardo, il compenso degli amministratori viene stabilito dal giudice in via equitativa, in ragione dell'attività svolta. Il diritto dell'amministratore alla percezione del compenso è peraltro un diritto disponibile e quindi derogabile: l'amministratore può anche rinunciarvi. Ma la rinuncia (per essere valida) deve essere inserita in un'apposita clausola statutaria che sancisca la gratuità dell'incarico.

### **Cass. civ., 21 gennaio 2021 n. 1216**

Nel caso di morte del socio di società di persone, i suoi successori *mortis causa* non conseguono la titolarità della quota di partecipazione già spettante al socio defunto, ma un credito alla liquidazione del valore di tale quota; se poi, per accordo con i soci superstiti, gli eredi del socio subentrino in società, rinunciando alla riscossione del credito alla liquidazione della quota di partecipazione del defunto, il subentro ha effetto dalla data in cui è pattuito e non dalla data del decesso del socio defunto.

**AVV. ANDREA BERCHIELLI**

10131 Torino (TO) - Via Monferrato n. 20

0119408277 (tel/fax) / 3208230800

BRCNDR76E03L219G - 09270990014

[studiolegale@berchielli.net](mailto:studiolegale@berchielli.net)

## FALLIMENTO E ALTRE PROCEDURE CONCURSUALI

### **Cass. civ., 24 febbraio 2021 n. 4932**

È negata la prededucibilità al credito dell'avvocato per l'attività professionale prestata in sede di impugnazione della sentenza di fallimento, avendo tale credito natura non concorsuale e derivando da attività svolta a esclusivo vantaggio del debitore. Analoga conclusione vale per le prestazioni rese nel procedimento prefallimentare, poiché, ai fini della maturazione delle competenze professionali, rileva il momento in cui le attività sono state condotte a termine, da individuarsi nel momento in cui il procedimento si conclude con la pronuncia della sentenza, fermo restando che, in caso di impugnazione, si deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza d'appello, atteso che l'accezione omnicomprensiva di "compenso" evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza.

### **Cass. civ., 8 febbraio 2021 n. 2661**

In tema di verifica dello stato passivo, i documenti trasmessi dal creditore al curatore tramite posta elettronica certificata e da questo inviati telematicamente alla cancelleria del giudice delegato entrano a fare parte del fascicolo d'ufficio informatico della procedura, ai sensi dell'articolo 9, comma primo, del decreto ministeriale n. 44 del 2011, sicché, proposta opposizione allo stato passivo, il tribunale deve disporre l'acquisizione dei documenti specificatamente indicati nel ricorso dall'opponente, ex articolo 99, comma secondo, n. 4), della legge Fallimentare, che siano custoditi nel detto fascicolo informatico. Ne consegue che l'articolo 99 suddetto, a norma del quale il ricorso in opposizione deve contenere, a pena di decadenza, «l'indicazione specifica dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi e dei documenti prodotti» non comporta l'onere per l'opponente di produrre ex novo i documenti già allegati alla domanda di ammissione, ma richiede unicamente che i documenti in questione siano fra quelli indicati nell'atto introduttivo.

### **Cass. civ., 2 febbraio 2021 n. 2289**

In tema di accertamento del passivo, la mancata presentazione da parte del creditore di osservazioni al progetto di stato passivo depositato dal curatore non comporta acquiescenza alla proposta e conseguente decadenza dalla possibilità di proporre opposizione. Non può trovare applicazione, infatti, il disposto dell'articolo 329 del Cpc rispetto a un provvedimento giudiziale non ancora emesso. Inoltre l'articolo 95, secondo comma, della legge Fallimentare, introdotto dal decreto legislativo n. 169 del 2007, prevede che i creditori possano esaminare il progetto, senza porre a loro carico un onere di replica alle difese e alle eccezioni del curatore entro la prima udienza fissata per l'esame dello stato passivo. Deve, pertanto, escludersi che il termine predetto sia deputato alla definitiva e non più emendabile individuazione delle questioni controverse riguardanti la domanda di ammissione.

### **Cass. civ., 2 febbraio 2021 n. 2286**

Ai sensi dell'articolo 31 della legge Fallimentare, come riformato dal decreto legislativo n. 5 del 2006, non è richiesta l'autorizzazione del giudice delegato per la costituzione del curatore nei giudizi d'impugnazione del decreto di esecutività dello stato passivo e in quelli in materia di dichiarazione tardiva di credito. Né la novella giustifica il dubbio di costituzionalità della disciplina, per la violazione dei limiti di cui all'articolo 1, comma 6, della legge delega 14 maggio 2005, n. 80, attesi i criteri ivi posti dell'abbreviazione dei tempi per l'accertamento del passivo e dell'accelerazione dei giudizi.

### **Cass. civ., 2 febbraio 2021 n. 2280**

La mancanza di autorizzazione del giudice delegato al curatore perché intraprenda un giudizio, concernendo un'attività svolta nell'esclusivo interesse del fallimento procedente, è suscettibile di sanatoria con effetto *ex tunc*, anche mediante successiva autorizzazione nel corso del processo, purché l'inefficacia degli atti non sia stata nel frattempo già accertata e sanzionata dal giudice.

**AVV. ANDREA BERCHIELLI**

10131 Torino (TO) - Via Monferrato n. 20

0119408277 (tel/fax) / 3208230800

BRCNDR76E03L219G - 09270990014

[studiolegale@berchielli.net](mailto:studiolegale@berchielli.net)

**Cass. civ., 28 gennaio 2021 n. 2061**

La legge n. 124 del 2017 (art. 1, commi 136-140), c.d. Legge annuale per il mercato e la concorrenza, non ha effetti retroattivi e trova, quindi, applicazione per i contratti di leasing finanziario in cui i presupposti della risoluzione per l'inadempimento dell'utilizzatore (previsti dal comma 137) non si siano ancora verificati al momento della sua entrata in vigore; sicché, per i contratti risolti in precedenza e rispetto ai quali sia intervenuto il fallimento dell'utilizzatore soltanto successivamente alla risoluzione contrattuale, rimane valida la distinzione tra leasing di godimento e leasing traslativo, dovendo per quest'ultimo social-tipo negoziale applicarsi, in via analogica, la disciplina di cui all'art. 1526 c.c. e non quella dettata dall'art. 72-quater I.f., rispetto alla quale non possono ravvisarsi, nella specie, le condizioni per il ricorso all'analogia legis, né essendo altrimenti consentito giungere in via interpretativa ad una applicazione retroattiva della legge n. 124 del 2017.

**Cass. civ., 21 gennaio 2021 n. 1058**

Laddove l'articolo 15, comma 3, della legge Fallimentare prevede che la notificazione del ricorso e del decreto per la dichiarazione di fallimento, in mancanza di indirizzo Pec, sia eseguita dall'ufficiale giudiziario «presso la sede risultante dal registro delle imprese» ed «esclusivamente di persona», intende stabilire l'obbligo non di accertare la reperibilità oggettiva dell'imprenditore presso la sua sede, come avviene al fine di stabilire la legittimità del ricorso alla notifica ai sensi dell'articolo 143 della legge Fallimentare, bensì di tentare la notifica a mani nel luogo dove l'imprenditore è considerato reperibile secondo lo speciale sistema di notifica previsto dalla legge Fallimentare; in altri termini è questo speciale sistema di pubblicità che condiziona la declinazione della reperibilità dell'imprenditore presso la sua sede ai fini della dichiarazione di fallimento, di modo che la medesima reperibilità andrà verificata non in termini assoluti o momentanei, perché l'imprenditore è considerato reperibile presso la sede che lui stesso è tenuto a indicare nel registro delle imprese, ma di rinvenibilità presso la sede; il passaggio dalla notifica presso la sede della società a quella presso la casa comunale presuppone allora che la società non sia rinvenuta presso la sede risultante dal registro delle imprese, quando l'ufficiale giudiziario ha dato atto di aver trovato chiusa la sede sociale e di non aver potuto per questo motivo provvedere alla notifica a mani dell'imprenditore.

**Cass. civ., 13 gennaio 2021 n. 381**

L'indennità supplementare prevista dall'Accordo sulla risoluzione del rapporto di lavoro nei casi di crisi aziendale allegato al C.C.N.L. dei dirigenti aziendali, costituisce - a prescindere dalla sua natura retributiva o indennitaria - un credito da ammettere al passivo in prededuzione ex articolo 111 della legge Fallimentare, per i dirigenti di imprese sottoposte ad amministrazione straordinaria che siano cessati dal rapporto di lavoro solo successivamente al provvedimento di ammissione alla procedura, essendo la sua prosecuzione indubabilmente funzionale alle esigenze di continuazione dell'attività di impresa.

**Cass. civ., 13 gennaio 2021 n. 377**

L'articolo 44 della legge Fallimentare, ai commi 1 e 2, prevedendo, tra l'altro, l'inefficacia, rispetto ai creditori, degli atti compiuti dal fallito e dei pagamenti da lui eseguiti, nonché di quelli da lui ricevuti, dopo la dichiarazione di suo fallimento, costituisce un logico corollario della perdita della disponibilità dei beni acquisiti al fallimento stesso, di cui al precedente articolo 42, assicurando la *par condicio creditorum*. Tale inefficacia trova la sua *ratio* nella perdita, coeva al fallimento stesso, del diritto di disporre da parte del debitore, piuttosto che nel pregiudizio sofferto dai creditori, distinguendosi, pertanto, da quella accertabile con l'azione revocatoria, per cui la relativa azione è diretta a far dichiarare un'inefficacia che si verifica di pieno diritto nei confronti del fallimento e dei creditori. Tale principio è finalizzato, nella sua assolutezza, a una efficace e diretta tutela della massa dei creditori. Pertanto, sotto il profilo giuridico, è affatto irrilevante l'eventuale buona fede del terzo, posto che la inefficacia predetta non è fondata su una presunzione di conoscenza della perdita, da parte del fallito, del potere di disporre del proprio patrimonio, ma costituisce una sanzione di carattere obiettivo, che prescinde dalla effettiva conoscenza, da parte dell'altro contraente, della intervenuta dichiarazione di fallimento della sua controparte: trattasi, all'evidenza, di una scelta del legislatore non manifestamente irragionevole e, perciò stesso, non censurabile sul piano della legittimità costituzionale.

## **DIRITTO PROCESSUALE CIVILE**

### **Cass. civ., 15 marzo 2021 n. 7144**

La richiesta di restituzione delle somme corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado deve essere formulata, a pena di «decadenza», con l'atto di appello, se proposto successivamente all'esecuzione della sentenza, essendo ammissibile la formulazione della domanda nel corso del giudizio, sino alla precisazione delle conclusioni, soltanto qualora l'esecuzione della sentenza sia avvenuta successivamente alla proposizione dell'impugnazione.

### **Cass. civ., 11 marzo 2021 n. 6804**

Il mancato rinvenimento di soggetto idoneo a ricevere l'atto, proprio presso il comune di residenza del destinatario e proprio presso la casa di abitazione, legittima la notificazione ai sensi dell'articolo 140 c.p.c., senza necessità di ricerca del destinatario in uno degli altri luoghi indicati alternativamente dall'articolo 139 c.p.c. o di ulteriori indagini; ciò in quanto la certezza che il luogo di notificazione sia quello in cui vive il destinatario della notifica - e che pertanto l'assenza sua e di altri soggetti idonei sia solo momentanea, ricorrendo un'ipotesi di cd. irreperibilità temporanea - lascia supporre che questi, o persona in grado di informarlo, verrà a conoscenza dell'avvenuta notificazione dall'affissione dell'avviso di deposito sulla porta e dalla spedizione della raccomandata.

### **Cass. civ., 9 marzo 2021 n. 6481**

Il difensore distrattario delle spese processuali assume la qualità di parte, sia attivamente che passivamente, solo quando l'impugnazione riguarda la pronuncia di distrazione in sé considerata, con esclusione delle contestazioni relative al loro ammontare: e ciò in quanto l'erroneità della liquidazione non pregiudica i diritti del difensore, che può rivalersi nei confronti del proprio cliente in virtù del rapporto di prestazione d'opera professionale, bensì quelli della parte vittoriosa, che, a sua volta, è tenuta al pagamento della differenza al proprio difensore e che è legittimata, pertanto, a impugnare il capo della sentenza di primo grado relativo alle spese, pur in presenza di un provvedimento di distrazione, in caso di loro insufficiente quantificazione, avendo interesse a che la liquidazione giudiziale sia il più possibile esaustiva delle legittime pretese del professionista.

### **Cass. civ., 5 marzo 2021 n. 6202**

Il divieto di ammissione di nuovi mezzi di prova e nuovi documenti nel giudizio di appello, previsto dall'articolo 345, comma 3, del c.p.c., che deriva dal carattere tendenzialmente chiuso delle fasi di impugnazione, non opera quando il giudice eserciti il proprio potere di disporre o rinnovare le indagini tecniche attraverso l'affidamento di una consulenza tecnica d'ufficio, rientrando tale scelta tra i poteri discrezionali del giudice di merito che ben può valutare l'opportunità di rinnovare le indagini peritali, alla luce del principio dell'effetto devolutivo dell'appello, sicché, qualora l'appellante abbia censurato la consulenza tecnica d'ufficio svolta in primo grado, non incorre nel vizio di ultrapetizione il giudice di appello che disponga la rinnovazione delle operazioni peritali.

### **Cass. civ., 5 marzo 2021 n. 6194**

Una volta che nella motivazione della sentenza il giudice abbia provveduto col porre le spese a carico del soccombente tralasciandone (parzialmente o totalmente) la liquidazione nel dispositivo, non ravvisandosi in tal caso un contrasto tra le due parti della pronuncia giudiziale (che escluderebbe la procedura di correzione di errore materiale), l'omissione degli importi contenuta nel dispositivo deve essere integrata con il procedimento di correzione degli errori materiali, traducendosi nella specie l'attività di liquidazione nello svolgimento di un'operazione tecnico-esecutiva da realizzare sulla scorta di presupposti e parametri oggettivi fissati dalla legge, e nei limiti quantitativi in essa previsti.

### **Cass. civ., 2 marzo 2021 n. 5646**

La notificazione di un atto eseguita a un soggetto, obbligato per legge a munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, si ha per perfezionata con la ricevuta con cui l'operatore attesta di avere rinvenuto la cosiddetta casella Pec del destinatario "piena", da considerarsi equiparata alla ricevuta di avvenuta consegna, in quanto il mancato inserimento nella casella di posta per saturazione della capienza rappresenta un evento imputabile al destinatario, per l'inadeguata gestione dello spazio per l'archiviazione e la ricezione di nuovi messaggi.

**Cass. civ., 23 febbraio 2021 n. 4920**

La notificazione di un atto eseguita ad un soggetto, obbligato per legge a munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata si ha per perfezionata con la ricevuta con cui l'operatore attesta di aver rinvenuto la casella Pec del destinatario "piena", da considerarsi equiparata alla ricevuta di avvenuta consegna, in quanto il mancato inserimento nella casella di posta per saturazione della capienza rappresenta un evento imputabile al destinatario, per l'inadeguata gestione dello spazio per l'archiviazione e la ricezione di nuovi messaggi. La mancata consegna all'avvocato della comunicazione o notificazione inviatagli a mezzo posta elettronica certificata produce effetti diversi a seconda che gli sia o meno imputabile: nel primo caso le notificazioni/comunicazioni saranno eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria; nel secondo attraverso l'utilizzo delle forme ordinarie previste dal codice di rito.

**Cass. civ., 22 febbraio 2021 n. 4689**

In tema di impugnazioni, il principio generale è che il termine breve di cui all'articolo 325 del codice di procedura civile decorre solo dalla notificazione della sentenza, non essendo sufficiente, ai fini della decorrenza del termine per impugnare, che la parte abbia avuto conoscenza in qualsiasi modo della sentenza o del suo contenuto. Alla suddetta regola si fa tuttavia eccezione quando la parte abbia acquisito conoscenza legale della sentenza e l'abbia acquisita con un atto destinato esclusivamente a provocarne l'impugnazione, ovvero a impugnarla.

**Cass. civ., 19 febbraio 2021 n. 4633**

Dinnanzi al giudice di pace non è ancora attivo il processo civile telematico cosicché la mancanza di una sottoscrizione autografa, sia negli atti notificati, che nell'attestazione di conformità redatta dal legale in relazione agli atti telematici depositati, non consente di ritenere validamente formati gli atti in questione.

**Cass. civ., 19 febbraio 2021 n. 4518**

L'ammissione della consulenza tecnica costituisce esercizio di un potere discrezionale del giudice di merito. Tuttavia, il medesimo giudice non può, da un lato, negare ingresso all'istanza di consulenza tecnica e, dall'altro, ritenere al contempo indimostrati i fatti che, per effetto della consulenza stessa, si sarebbero potuti, invece, provare. Ciò vale soprattutto quando oggetto dell'accertamento sono elementi rispetto ai quali la consulenza si presenta come lo strumento di indagine più efficiente, come nel caso della capacità a testare del *de cuius* al momento del testamento.

**Cass. civ., 19 febbraio 2021 n. 4476**

L'estrazione di copia autentica della sentenza è, ai fini del decorso dei termini di impugnazione, una forma equipollente della comunicazione di cancelleria, caratterizzata dagli stessi requisiti di certezza, vertendosi in un'ipotesi in cui la conoscenza è ottenuta in via formale, per essere stata acquisita all'esito di un'attività istituzionale, regolata dalla legge, che impone l'individuazione del soggetto richiedente e di quello che ritira la copia, nonché dell'annotazione della data di rilascio di essa.

**Cass. civ., 12 febbraio 2021 n. 3693**

Nel caso in cui il giudice di primo grado non accolga alcune richieste istruttorie, la parte che le ha formulate ha l'onere di reiterarle al momento della precisazione delle conclusioni, poiché, diversamente, le stesse devono ritenersi rinunciate e non possono essere riproposte in appello, neppure ai sensi dell'articolo 345, comma 3, c.p.c. in quanto il giudizio d'indispensabilità, operato dal giudice del gravame, riguarda le nuove prove e non quelle dichiarate inammissibili o tacitamente rinunciate.

**AVV. ANDREA BERCHIELLI**

10131 Torino (TO) - Via Monferrato n. 20

0119408277 (tel/fax) / 3208230800

BRCNDR76E03L219G - 09270990014

[studiolegale@berchielli.net](mailto:studiolegale@berchielli.net)

**Cass. civ., 12 febbraio 2021 n. 3679**

L'ordinanza di inammissibilità dell'appello *ex* articolo 348-*ter* del Cpc, se emanata nell'ambito suo proprio, cioè per manifesta infondatezza nel merito del gravame, non è ricorribile per cassazione, non avendo carattere definitivo, giacché il terzo comma del medesimo articolo 348-*ter* del Cpc consente di impugnare per cassazione il provvedimento di primo grado. Viceversa, tale ordinanza è ricorribile per cassazione ove dichiarati l'inammissibilità dell'appello per ragioni processuali (nella specie, per genericità dei motivi), essa avendo, in tal caso, carattere definitivo e valore di sentenza, in quanto la declaratoria di inammissibilità dell'appello per questioni di rito non può essere impugnata col provvedimento di primo grado e, ai sensi dell'articolo 348-*bis* del Cpc, deve essere pronunciata con sentenza.

**Cass. civ., 12 febbraio 2021 n. 3678**

Il divieto di *reformatio in peius* costituisce conseguenza delle norme, dettate dagli articoli 329 e 342 del Cpc in tema di effetto devolutivo dell'impugnazione di merito e in tema di acquiescenza, che presiedono alla formazione del *thema decidendum* in appello, per cui, una volta stabilito il *quantum devolutum*, l'appellato non può giovare della reiezione del gravame principale per ottenere effetti che solo l'appello incidentale gli avrebbe assicurato e che, invece, in mancanza, gli sono preclusi dall'acquiescenza prestata alla sentenza di primo grado.

**Cass. civ., 12 febbraio 2021 n. 3675**

Nell'ipotesi in cui il procuratore della parte non si presenti all'udienza di precisazione delle conclusioni o, presentandosi, non precisi le conclusioni o le precisi in modo generico, vale la presunzione che la parte abbia voluto tenere ferme le conclusioni precedentemente formulate.

**Cass. civ., 12 febbraio 2021 n. 3650**

Il giudice del merito non è tenuto a esporre in modo puntuale le ragioni della propria adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, potendo limitarsi ad un mero richiamo di esse, soltanto nel caso in cui non siano mosse alla consulenza precise censure, alle quali, pertanto, è tenuto a rispondere per non incorrere nel vizio di motivazione. Tale vizio è però denunciabile, in sede di legittimità, solo attraverso una indicazione specifica delle censure non esaminate dal medesimo giudice, censure che, a loro volta, devono essere integralmente trascritte nel ricorso per cassazione al fine di consentire, su di esse, la valutazione di decisività.

**Cass. civ., 9 febbraio 2021 n. 3052**

In caso di definizione della lite mediante transazione, l'obbligo solidale di pagare le competenze professionali dei difensori (articolo 68 del Rdl n. 1578 del 1933), grava su tutte le parti che vi abbiano aderito ed abbiano partecipato al giudizio in tal modo definito. Ma non si estende nei confronti di chi, pur avendo aderito alla transazione, non abbia tuttavia assunto la qualità di parte processuale.

**Cass. civ., 9 febbraio 2021 n. 2960**

In caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell'esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria deve riattivare il processo notifica con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, ossia senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall'articolo 325 del codice di procedura civile, salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa. L'attività del richiedente, quindi, è oggi qualificata come un «dovere» e non più un «onere» e il termine «ragionevolmente contenuto» viene determinato nella metà dei termini *ex* articolo 325 del codice di procedura civile, ossia, per quanto concerne il ricorso per cassazione, in trenta giorni; resta ferma, tuttavia, la facoltà per l'interessato di dimostrare che tale dilazione sia insufficiente in ragione di circostanze eccezionali, della cui prova resta onerato.

**AVV. ANDREA BERCHIELLI**

10131 Torino (TO) - Via Monferrato n. 20

0119408277 (tel/fax) / 3208230800

BRCNDR76E03L219G - 09270990014

[studiolegale@berchielli.net](mailto:studiolegale@berchielli.net)

**Cass. civ., 5 febbraio 2021 n. 2866**

Il verbale di accertamento di sanzione del codice della strada a cittadino straniero comunitario in quanto atto rientrante nell'esercizio dei pubblici poteri rientra nell'ambito di materia amministrativa e come tale la sua notifica esula dal campo di applicazione del Regolamento n. 1393 del 2007 e quindi non può essere notificato direttamente a mezzo del servizio postale. Pertanto la notificazione di tale tipo di atto effettuata senza l'assistenza dell'autorità centrale dello stato di residenza e destinazione comporta la nullità della notifica e non inesistente con conseguente sua sanabilità in assenza di tempestiva apposita eccezione.

**Cass. civ., 4 febbraio 2021 n. 2636**

L'intervento operato in un giudizio di impugnazione di una deliberazione assembleare, ai sensi dell'articolo 1137 del Cc, da singoli condomini a favore del condominio, e cioè per sostenere la validità della deliberazione impugnata, si connota come intervento adesivo dipendente, di tal che, stando all'articolo 105, comma 2, del Cpc, i poteri dell'intervenuto sono poi limitati all'espletamento di un'attività accessoria e subordinata a quella svolta dalla parte adiuvata. In particolare, in caso di acquiescenza alla sentenza della parte adiuvata, l'interventore adesivo dipendente non può proporre alcuna autonoma impugnazione, né in via principale né in via incidentale.

**Cass. civ., 25 gennaio 2021 n. 1542**

Qualora una sentenza pronunciata dal giudice di rinvio formi oggetto di un nuovo ricorso per cassazione, il collegio può essere composto anche con magistrati che abbiano partecipato al precedente giudizio conclusosi con la sentenza di annullamento, ciò non determinando alcuna compromissione dei requisiti di imparzialità e terzietà del giudice.

**Cass. civ., 22 gennaio 2021 n. 1405**

In materia di consulenza tecnica d'ufficio gli errori e le lacune della stessa possono tradursi in vizio di motivazione e dunque sono suscettibili di esame in sede di legittimità solamente quando la consulenza, fatta propria dal giudice, presenti lacune di carattere epistemico.

**Cass. civ., 22 gennaio 2021 n. 1398**

Nel giudizio di legittimità la parte ricorrente che deduca l'inesistenza del giudicato esterno, invece affermato dalla Corte di appello, deve, per il principio di autosufficienza del ricorso e a pena d'inammissibilità dello stesso, riprodurre in quest'ultimo il testo integrale del provvedimento che si assume essere passato in giudicato, non essendo a tal fine sufficiente il richiamo a stralci della motivazione.

**Cass. civ., 15 gennaio 2021 n. 662**

L'omesso o tardivo deposito del ricorso per cassazione dopo la scadenza del ventesimo giorno dalla notifica del gravame comporta l'improcedibilità dello stesso, rilevabile anche d'ufficio e non esclusa dalla costituzione del resistente, posto che il principio - sancito dall'articolo 136 del codice di procedura civile - di non rilevabilità della nullità di un atto per mancato raggiungimento dello scopo si riferisce esclusivamente all'inosservanza di forme in senso stretto e non di termini perentori, per i quali vigano apposite e separate norme.

**Cass. civ., 15 gennaio 2021 n. 624**

La responsabilità aggravata ai sensi dell'articolo 96, comma 3, del codice di procedura civile, a differenza di quella di cui ai primi due commi della medesima norma, non richiede la domanda di parte né la prova del danno, ma esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate.

**AVV. ANDREA BERCHIELLI**

10131 Torino (TO) - Via Monferrato n. 20

0119408277 (tel/fax) / 3208230800

BRCNDR76E03L219G - 09270990014

[studiolegale@berchielli.net](mailto:studiolegale@berchielli.net)

**Cass. civ., 14 gennaio 2021 n. 521**

In tema di liquidazione delle spese del giudizio e in caso di difesa di più parti aventi identica posizione processuale e costituite con lo stesso avvocato, è dovuto un compenso unico salva la possibilità di aumento nelle percentuali indicate dall'articolo 4. In particolare, il secondo comma del citato articolo 4 prevede che quando in una causa l'avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale, il compenso unico può di regola essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 30 per cento, fino a un massimo di dieci soggetti, e del 10 per cento per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino a un massimo di trenta. La disposizione di cui al periodo precedente si applica quando più cause vengono riunite, dal momento dell'avvenuta riunione e nel caso in cui l'avvocato assiste un solo soggetto contro più soggetti.

**Cass. civ., 14 gennaio 2021 n. 511**

Nel caso in cui, pur rivelandosi infondata la domanda di garanzia, la domanda attorea in primo grado sia stata accolta, seppure in misura inferiore rispetto a quanto richiesto, si deve fare applicazione del principio per cui le spese processuali sostenute dal chiamato in causa debbono essere rimesse (salva l'ipotesi di compensazione integrale) dalla parte soccombente, e quindi da quella che ha azionato una pretesa rivelatasi infondata, ovvero da quella che ha resistito ad una pretesa rivelatasi fondata. Ne consegue che l'attore, il quale abbia visto accolta la propria domanda contro almeno uno dei convenuti, non può essere condannato alla rifusione delle spese di lite sostenute dal terzo chiamato in causa, laddove venga rigettata la domanda di manleva formulata dal convenuto nei confronti del chiamato.

**Cass. civ., 13 gennaio 2021 n. 459**

Deve essere denunciata la violazione della regola della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato di cui all'articolo 112 c.p.c. se il giudice, accogliendo la domanda, ometta di pronunciare in ordine al fatto mediante cui il convenuto abbia eccettuato l'inefficacia del fatto costitutivo della domanda, ovvero abbia eccettuato che il diritto fatto valere dall'attore si è modificato o estinto, mentre deve essere denunciato il vizio motivazionale di cui all'articolo 360, comma 1, n. 5, c.p.c. se il giudice abbia omissis l'esame del fatto secondario mediante cui il convenuto abbia contestato l'esistenza storica del fatto costitutivo della domanda o abbia omissis l'esame del fatto risultante dagli atti di causa e che tuttavia il convenuto non abbia opposto in funzione di neutralizzazione degli effetti giuridici del fatto costitutivo.

**Cass. civ., 13 gennaio 2021 n. 458**

La riformulazione dell'articolo 360, comma 1, n. 5, del Cpc, disposta dall'articolo 54 del decreto legge n. 83 del 2012, convertito nella legge n. 134 del 2012, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'articolo 12 delle preleggi, come riduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile, esclusa qualsiasi rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione.

**Cass. civ., 13 gennaio 2021 n. 392**

La trattazione col rito camerale, anziché in pubblica udienza, non concretizza alcuna lesione al diritto processuale delle parti, né sotto il profilo del diritto di difesa, né in relazione al diritto al contraddittorio. Essa si rivela, anzi, pienamente rispettosa di tali diritti, essendo il procedimento di cui all'articolo 380-bis.1 del Cpc congegnato in modo tale da assicurare a tutte le parti la possibilità di esporre compiutamente i propri assunti, in considerazione dell'adeguatezza del termine stabilito per la comunicazione del giorno fissato per l'adunanza e in considerazione del previo eventuale deposito finanche delle conclusioni del procuratore generale. Non è, quindi, seriamente discutibile che la generalizzazione del rito camerale sia stata disegnatata dal legislatore nell'osservanza più piena del principio del contraddittorio, anche nei confronti del rappresentante del procuratore generale, sulle cui conclusioni è sempre consentito svolgere successive osservazioni scritte.

**AVV. ANDREA BERCHIELLI**

10131 Torino (TO) - Via Monferrato n. 20

0119408277 (tel/fax) / 3208230800

BRCNDR76E03L219G - 09270990014

[studiolegale@berchielli.net](mailto:studiolegale@berchielli.net)

**Cass. civ., 13 gennaio 2021 n. 385**

La procura per il ricorso per cassazione è validamente conferita, soddisfacendo il requisito di specialità di cui all'articolo 365 c.p.c., anche se apposta su di un foglio separato, purché materialmente unito al ricorso e benché non contenga alcun riferimento alla sentenza impugnata o al giudizio da promuovere, in quanto, ai sensi dell'articolo 83 c.p.c. (come novellato dalla legge n. 141 del 1997), si può ritenere che l'apposizione topografica della procura sia idonea - salvo diverso tenore del suo testo - a fornire certezza della provenienza dalla parte del potere di rappresentanza e a far presumere la riferibilità della procura medesima al giudizio cui l'atto accede. La mancanza di data, inoltre, non produce nullità della predetta procura, dovendo essere apprezzata con riguardo al foglio che la contiene alla stregua di qualsiasi procura apposta in calce al ricorso, per cui la posteriorità del rilascio della procura rispetto alla sentenza impugnata si desume dall'intima connessione con il ricorso cui accede e nel quale la sentenza è menzionata, mentre l'antiorità rispetto alla notifica risulta dal contenuto della copia notificata del ricorso.

**Cass. civ., 13 gennaio 2021 n. 384**

L'affidamento qualificato in un consolidato indirizzo interpretativo di norme processuali, come tale meritevole di tutela con il *prospective overruling*, è riconoscibile solo in presenza di stabili approdi interpretativi della Sc, eventualmente a sezioni Unite, i quali soltanto assumono il valore di *communis opinio* tra gli operatori del diritto, se connotati dai caratteri di costanza e ripetizione, mentre la giurisprudenza di merito non può valere a giustificare il detto affidamento qualificato, atteso che alcune pronunce adottate in sede di merito non sono idonee a integrare un diritto vivente. In particolare il *prospective overruling* è finalizzato a porre la parte al riparo dagli effetti processuali pregiudizievoli (nullità, decadenze, preclusioni, inammissibilità) di mutamenti imprevedibili della giurisprudenza di legittimità su norme regolatrici del processo sterilizzandoli, così consentendosi all'atto compiuto con modalità ed in forme ossequiose dell'orientamento giurisprudenziale successivamente ripudiato, ma dominante al momento del compimento dell'atto, di produrre ugualmente i suoi effetti, mentre non è invocabile nell'ipotesi in cui il nuovo indirizzo giurisprudenziale di legittimità sia ampliativo di facoltà e poteri processuali che la parte non abbia esercitato per un'erronea interpretazione delle norme processuali in senso auto-limitativo, non indotta dalla giurisprudenza di legittimità, derivando l'effetto pregiudizievole direttamente ed esclusivamente dall'errore interpretativo della parte.

**Cass. civ., 13 gennaio 2021 n. 383**

La liquidazione delle spese processuali nel procedimento di appello va effettuata tenendo conto dell'esito complessivo del giudizio e non già separando l'esito del giudizio di impugnazione dai risultati totali del giudizio. In tema di liquidazione delle spese processuali successiva al decreto ministeriale n. 55 del 2014, non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe, a loro volta derogabili con apposita motivazione, per cui l'esercizio del potere discrezionale del giudice contenuto tra i valori minimi e massimi non è soggetto a sindacato in sede di legittimità, attenendo pur sempre a parametri fissati dalla tabella, mentre la motivazione è doverosa allorché il giudice medesimo decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo necessario, in tal caso, che siano controllabili sia le ragioni dello scostamento dalla forcella di tariffa, sia le ragioni che ne giustificano la misura.

**Cass. civ., 13 gennaio 2021 n. 380**

Il termine per l'impugnazione di una sentenza di cui è stata chiesta la correzione decorre dalla notificazione della relativa ordinanza, ex articolo 288, ultimo comma, del Cpc, se con essa sono svelati *errores in iudicando* o *in procedendo* evidenziati solo dal procedimento correttivo, oppure l'errore corretto sia tale da ingenerare un obbiettivo dubbio sull'effettivo contenuto della decisione, interferendo con la sostanza del giudicato ovvero, quando con la correzione sia stata impropriamente riformata la decisione, dando luogo a surrettizia violazione del giudicato. Diversamente, l'adozione della misura correttiva non vale a riaprire o prolungare i termini di impugnazione della sentenza che sia stata oggetto di eliminazione di errori di redazione del documento cartaceo, chiaramente percepibili dal contesto della decisione, in quanto risolvendosi in una mera discrepanza tra il giudizio e la sua espressione.

## **DIRITTO E PROCEDURA PENALE**

### **Cass. pen., 6 aprile 2021 n. 12968**

L'esercizio dell'attività medica impone a chi la pratica la massima prudenza, perizia e diligenza nello svolgimento degli atti medici che essa comporta e pertanto in primo luogo nella effettuazione della diagnosi e nella individuazione della terapia, anche chirurgica, che si rende necessaria: quando più alternative sono possibili, il medico deve improntare le proprie scelte alla massima prudenza, per evitare di mettere a rischio la salute e la vita del paziente. Coticché, l'errore diagnostico si configura non solo quando, in presenza di uno o più sintomi di una malattia, non si riesca a inquadrare il caso clinico in una patologia nota alla scienza o si addivenga a un inquadramento erroneo, ma anche quando si ometta di eseguire o disporre controlli ed accertamenti doverosi ai fini di una corretta formulazione della diagnosi. Il medico, infatti, deve valutare se occorra compiere gli approfondimenti diagnostici necessari, per stabilire quale sia l'effettiva patologia che affligge il paziente e adattare le terapie a queste plurime possibilità: fino a quando il dubbio diagnostico non sia stato risolto e non vi sia incompatibilità tra accertamenti diagnostici e trattamenti medico-chirurgici, il medico che si trovi di fronte alla possibilità di diagnosi differenziale non deve accontentarsi del raggiunto convincimento di aver individuato la patologia esistente quando non sia in grado, in base alle conoscenze dell'arte medica da lui esigibili, di escludere la patologia alternativa, proseguendo gli accertamenti diagnostici ed i trattamenti necessari. Di guisa che l'esclusione di ulteriori accertamenti può essere giustificata esclusivamente per la raggiunta certezza che una di queste patologie possa essere esclusa ovvero, nel caso in cui i trattamenti terapeutici siano incompatibili, che possa essere sospeso quello riferito alla patologia che, in base all'apprezzamento di tutti gli elementi conosciuti o conoscibili, se condotto secondo le regole dell'arte medica, possa essere ritenuto meno probabile, sempre che la patologia meno probabile non abbia caratteristiche di maggiore gravità e possa, quindi, essere ragionevolmente adottata la scelta di correre il rischio di non curarne una che, se esistente, potrebbe però provocare danni minori rispetto alla mancata cura di quella più grave

### **Cass. pen., 31 marzo 2021 n. 12330**

In tema di usura, lo stato di bisogno va inteso non come uno stato di necessità tale da annientare in modo assoluto qualunque libertà di scelta, ma come un impellente assillo che, limitando la volontà del soggetto, lo induca a ricorrere al credito a condizioni usuarie, non assumendo alcuna rilevanza né la causa di esso, né l'utilizzazione del prestito usurario

### **Cass. pen., 24 marzo 2021 n. 11429**

È ravvisabile il reato di atti persecutori nella condotta dell'indagato che, nella qualità di avvocato, abbia fatto ricorso sistematico e strumentale ad incessanti e infondate azioni giudiziarie nei confronti delle persone offese, laddove emerga la dimostrazione di un uso strumentale delle azioni giudiziarie, finalizzate ad aggredire e molestare.

### **Cass. pen., 18 marzo 2021 n. 10383**

L'artificio ed il raggio previsti dall'articolo 640 c.p. non consistono soltanto in una peculiare, sottile e scaltra rappresentazione della realtà, ad arte falsamente descritta, essendo sufficiente a concretarli qualsiasi simulazione o dissimulazione o qualsiasi astuto o subdolo espediente posto in essere per indurre taluno in errore, coticché il raggio idoneo a integrare l'elemento materiale del delitto di truffa si ha anche quando l'effetto fraudolento si ottenga architettando e presentando una situazione in modo tale da farle assumere l'aspetto della verità e da indurre così in errore il soggetto passivo.

### **Cass. pen., 12 marzo 2021 n. 9848**

In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, la condotta dell'indagato che, in sede di interrogatorio, si avvalga della facoltà di non rispondere, pur costituendo esercizio del diritto di difesa, può assumere rilievo ai fini dell'accertamento della sussistenza della condizione ostativa del dolo o della colpa grave solo qualora l'interessato non abbia riferito circostanze, ignote agli inquirenti, utili ad attribuire un diverso significato agli elementi posti a fondamento del provvedimento cautelare.

**AVV. ANDREA BERCHIELLI**

10131 Torino (TO) - Via Monferrato n. 20

0119408277 (tel/fax) / 3208230800

BRCNDR76E03L219G - 09270990014

[studiolegale@berchielli.net](mailto:studiolegale@berchielli.net)

**Cass. pen., 5 marzo 2021 n. 9069**

Tra il reato di atti persecutori di cui all'articolo 612-*bis* c.p. e quello di violazione di domicilio di cui all'art. 614 c.p. non sussiste alcun rapporto di specialità, unilaterale o bilaterale, con la conseguenza che i due reati, fatta salva l'applicazione della clausola di riserva contenuta nell'articolo 612-*bis* c.p. («salvo che il fatto costituisca più grave reato»), concorrono materialmente. Per l'effetto, il reato di atti persecutori non assorbe mai quello di cui all'articolo 614, comma 1, c.p. quando commesso esclusivamente mediante violazioni di domicilio non aggravate. Invece, il reato di atti persecutori, quando commesso esclusivamente mediante più violazioni di domicilio aggravate, può essere assorbito nel reato di cui all'articolo 614, ultimo comma, c.p. solo se quest'ultimo è ritenuto in concreto più grave.

**Cass. pen., 2 marzo 2021 n. 8213**

La violenza sessuale se è esercitata da un incaricato di pubblico servizio diventa procedibile d'ufficio e il fatto che la vittima sia anch'essa un incaricato di pubblico servizio non determina una parità in grado di annullare la contestabilità del reato *ex officio*.

**Cass. pen., 1 marzo 2021 n. 7995**

In tema di diffamazione, il riconoscimento dell'esimente del diritto di critica, oltre al presupposto necessario della verità del fatto storico attribuito al diffamato, ove tale fatto sia posto a fondamento della elaborazione critica, postula una forma espositiva corretta, strettamente funzionale alla finalità di disapprovazione, e che non trasmodi nella gratuita e immotivata aggressione dell'altrui reputazione, sebbene essa non vieti l'utilizzo di termini che, pur se oggettivamente offensivi, hanno anche il significato di mero giudizio critico negativo, di cui si deve tenere conto alla luce del complessivo contesto in cui il termine viene utilizzato. Il limite che non può essere superato è, peraltro, costituito dal fatto che il "dissenso" non può trascendere le idee che intende sostenere, esorbitare dalla ricostruzione dei fatti e giungere a fondare manifestazioni espressive che diventino meri argomenti di aggressione personale o che si risolvano in false accuse, perché in tal modo si finirebbe con il trascendere in attacchi a qualità o modi di essere della persona lesivi della reputazione altrui.

**Cass. pen., 25 febbraio 2021 n. 7541**

Il giudice della convalida dell'arresto in flagranza deve operare il controllo con giudizio *ex ante*, avendo riguardo alla situazione in cui la polizia giudiziaria ha provveduto, senza tener conto degli elementi non conosciuti o non conoscibili della stessa, che siano successivamente emersi. Laddove poi si tratti di arresto facoltativo in flagranza, il giudice della convalida deve attenersi a un giudizio di mera ragionevolezza, ponendosi nella stessa situazione di chi ha operato l'arresto, per verificare, sulla base degli elementi al momento conosciuti, se la valutazione di procedere all'arresto rimanga nei limiti della discrezionalità della polizia giudiziaria e trovi quindi ragionevole motivo nella gravità del fatto ovvero nella pericolosità del soggetto, senza estendere il predetto controllo alla verifica dei presupposti per l'affermazione di responsabilità.

**Cass. pen., 25 febbraio 2021 n. 7434**

Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca in forma diretta del profitto derivante dal delitto di indebita compensazione, di cui all'articolo 10-*quater* del decreto legislativo 10 marzo 2000 n. 74, commesso dall'amministratore di una persona giuridica, può avere ad oggetto il saldo attivo presente sul conto corrente sociale al momento della consumazione del reato, coincidente con la presentazione dell'ultimo modello F24 relativo all'anno interessato: ciò sul rilievo indiziario che le disponibilità monetarie si siano accresciute per il risparmio di spesa conseguito con il mancato versamento dell'imposta, restando onere della difesa allegare circostanze specifiche da cui desumere che, alla data di consumazione del reato, non vi fossero sul predetto conto somme liquide a disposizione del contribuente o che il denaro sequestrato sia frutto di accrediti con causa lecita effettuati successivamente a tale momento.

**AVV. ANDREA BERCHIELLI**

10131 Torino (TO) - Via Monferrato n. 20

0119408277 (tel/fax) / 3208230800

BRCNDR76E03L219G - 09270990014

[studiolegale@berchielli.net](mailto:studiolegale@berchielli.net)

**Cass. pen., 18 febbraio 2021 n. 6348**

Commisce il reato di falso ideologico in certificati l'avvocato che attesta falsamente l'autenticità della sottoscrizione apposta a margine dell'atto di citazione. Se poi nella fattispecie sussiste una lesione particolarmente grave della fede pubblica e non sussiste alcuna giustificazione per il comportamento delittuoso tenuto dal legale, non è configurabile nemmeno l'ipotesi di particolare tenuità del fatto.

**Cass. pen., 16 febbraio 2021 n. 6087**

Integra il reato di peculato la condotta del gestore o dell'esercente degli apparecchi da gioco leciti di cui all'articolo 110, commi 6 e 7, T.U.L.P.S., che si impossessi dei proventi del gioco, anche per la parte destinata al pagamento del P.R.E.U., non versandoli al concessionario competente.

**Cass. pen., 12 febbraio 2021 n. 5608**

In presenza di reati tributari può essere sequestrata a fini della successiva confisca la prima casa dell'imprenditore. La previsione contenuta nella normativa sulla riscossione infatti non si applica ai provvedimenti di tipo penale.

**Cass. pen., 11 febbraio 2021 n. 5433**

La pronuncia del giudice emessa ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. non rientra nel novero delle sentenze di condanna poiché, anche se accerta il reato, dispone il proscioglimento del medesimo per la causa di non punibilità prevista da tale norma. Il proscioglimento impedisce di statuire sulla richiesta della parte civile. Unica eccezione a tale principio è quella contemplata dall'art. 578 c.p.p. che consente la decisione sulla domanda di risarcimento quando il giudice di appello o la Corte di cassazione decidano il proscioglimento nel dichiarare il reato estinto per amnistia o per prescrizione.

**Cass. pen., 8 febbraio 2021 n. 4832**

Nel reato di rapina, il profitto può concretarsi in ogni utilità, anche solo morale, nonché in qualsiasi soddisfazione o godimento che l'agente si riprometta di trarre, anche non immediatamente, dalla propria azione, purché questa sia attuata impossessandosi con violenza o minaccia della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene; non essendo del resto richiesta neppure la definitività dell'arricchimento patrimoniale ingiusto, potendo il profitto ingiusto consistere anche nella temporanea utilizzazione della cosa. Il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone e quello di estorsione, pur caratterizzati da una materialità non esattamente sovrapponibile, si differenziano tra loro essenzialmente in relazione all'elemento psicologico: nel primo, l'agente persegue il conseguimento di un profitto nella convinzione non meramente astratta e arbitraria, ma ragionevole, anche se in concreto infondata, di esercitare un suo diritto, ovvero di soddisfare personalmente una pretesa che potrebbe formare oggetto di azione giudiziaria; nel secondo, invece, l'agente persegue il conseguimento di un profitto nella piena consapevolezza della sua ingiustizia. Non è rilevante, invece, ai fini distintivi, il profilo della "gravità" della violenza o minaccia (tale da determinare, in ipotesi, un effetto di "costrizione" della vittima) ovvero la "sproporzione" di tale violenza o minaccia rispetto al fine perseguito, giacché tale caratteristica non trova una copertura nella formulazione normativa, e anzi, al contrario, la previsione dell'aggravante dell'articolo 393, comma 3, del codice penale, per il caso in cui la violenza o minaccia «è commessa con armi» accredita normativamente che vi possono essere ipotesi di esercizio arbitrario in cui la violenza o la minaccia possono essere di particolare gravità

**Cass. pen., 4 febbraio 2021 n. 4446**

L'istituto della rescissione del giudicato, di cui all'art. 629-bis cod. proc. pen., si applica solo ai procedimenti nei quali sia stata dichiarata l'assenza dell'imputato a norma dell'art. 420-bis cod. proc. pen., come modificato dalla legge 28 aprile 2014, n. 67, mentre ai procedimenti contumaciali, definiti secondo la normativa antecedente all'entrata in vigore della legge indicata, continua ad applicarsi la disciplina della restituzione nel termine per proporre impugnazione di cui all'art. 175, comma 2, cod. proc. pen. nel testo previgente.

**AVV. ANDREA BERCHIELLI**

10131 Torino (TO) - Via Monferrato n. 20

0119408277 (tel/fax) / 3208230800

BRCNDR76E03L219G - 09270990014

[studiolegale@berchielli.net](mailto:studiolegale@berchielli.net)

**Cass. pen., 2 febbraio 2021 n. 3953**

In tema di responsabilità degli esercenti la professione sanitaria, l'abrogato 3 del decreto legge 13 settembre 2012 n. 158, convertito in legge 8 novembre 2012 n.189, si configura come norma più favorevole rispetto all'articolo 590-sexies c.p., introdotto dalla legge 8 marzo 2017 n. 24, sia in relazione alle condotte connotate da colpa lieve da negligenza o imprudenza, sia in caso di errore determinato da colpa lieve da imperizia intervenuto nella fase della scelta delle linee-guida adeguate al caso concreto.

**Cass. pen., 2 febbraio 2021 n. 3941**

In tema di responsabilità degli esercenti la professione sanitaria, in base all'articolo 2, comma 4, del Cp, alle luce delle sopravvenute fondamentali norme in materia di responsabilità medica, vale a dire l'articolo 3 della cosiddetta "legge Balduzzi" (che ha introdotto un'esimente per i fatti caratterizzati da colpa lieve) e l'articolo 6 della cosiddetta "legge Gelli-Bianco" (che ha introdotto una speciale causa di non punibilità), la motivazione della sentenza di merito deve indicare se il caso concreto sia regolato da linee-guida o, in mancanza, da buone pratiche clinico-assistenziali, valutare il nesso di causa tenendo conto del comportamento salvifico indicato dai predetti parametri, specificare di quale forma di colpa si tratti (se di colpa generica o specifica, e se di colpa per imperizia, o per negligenza o imprudenza), appurare se e in quale misura la condotta del sanitario si sia discostata da linee-guida o da buone pratiche clinico-assistenziali.

**Cass. pen., 2 febbraio 2021 n. 3922**

In tema di successione di posizioni di garanzia, quando l'obbligo di impedire l'evento connesso ad una situazione di pericolo grava su più persone obbligate a intervenire in tempi diversi, l'accertamento del nesso causale rispetto all'evento verificatosi deve essere compiuto con riguardo alla condotta e al ruolo di ciascun titolare della posizione di garanzia, stabilendo cosa sarebbe accaduto nel caso in cui la condotta dovuta da ciascuno dei garanti fosse stata tenuta, anche verificando se la situazione di pericolo non si fosse modificata per effetto del tempo trascorso o di un comportamento dei successivi garanti

**Cass. pen., 1 febbraio 2021 n. 3731**

La lottizzazione abusiva non sussiste solo se la costruzione viene realizzata su terreno assolutamente ineditato in totale assenza di un piano attuativo ma, anche laddove in presenza di un immobile, si renda necessario un intervento massiccio per restituire efficienza all'abitato. Anche in quest'ultimo caso si applica la misura cautela reale del sequestro.

**Cass. pen., 1 febbraio 2021 n. 3727**

In tema di lottizzazione abusiva, la effettiva e integrale eliminazione di tutte le opere e dei frazionamenti eseguiti in attuazione dell'intento lottizzatorio, cui sia conseguita, in assenza di definitive trasformazioni del territorio, la ricomposizione fondiaria e catastale dei luoghi nello stato preesistente accertata nel giudizio rende superflua la confisca dei terreni perché misura sproporzionata alla luce dei parametri di valutazione del principio di protezione della proprietà di cui all'articolo 1 del Protocollo n. 1 della Convenzione Edu, come interpretato dalla pronuncia della Corte Edu del 28 giugno 2018, G.I.E.M. S.r.l. contro Italia. Ciò vale, a maggior ragione, in caso di lottizzazione (solo) negoziale, in ossequio alla necessaria verifica di proporzionalità della misura, non apparendo la confisca - in astratto - l'unica misura applicabile per l'ipotesi in cui comunque, pur in difetto di opere da demolire, un intervento ripristinatorio sia stato eseguito, nei termini suddetti. Tale intervento ripristinatorio, comunque, per giustificare una misura diversa dalla confisca, dovrà possedere i caratteri sopra richiamati e dovrà essere inconfutabilmente dimostrato da chi abbia interesse a giovarsene, mentre al giudice di merito è richiesto un rigoroso ed effettivo accertamento in fatto che non può limitarsi a una mera presa d'atto.

**AVV. ANDREA BERCHIELLI**

10131 Torino (TO) - Via Monferrato n. 20

0119408277 (tel/fax) / 3208230800

BRCNDR76E03L219G - 09270990014

[studiolegale@berchielli.net](mailto:studiolegale@berchielli.net)

**Cass. pen., 29 gennaio 2021 n. 3585**

Il riferimento alle aggravanti speciali contenuto nell'articolo 649-bis del c.p., ai fini della procedibilità d'ufficio, per taluni delitti contro il patrimonio menzionati nello stesso articolo (nella specie, trattavasi del reato di cui all'articolo 646, aggravato ex articolo 61, numero 11, del c.p.), comprende anche la recidiva qualificata - aggravata, pluriaggravata e reiterata- di cui all'articolo 99, commi 2, 3 e 4, del c.p. Non è dubbio, infatti, alla luce del diritto vivente, che la recidiva costituisce una circostanza aggravante del reato, inerente alla persona del colpevole, che non differisce nei suoi meccanismi applicativi dalle ulteriori circostanze del reato e che la stessa, nella sua espressione "qualificata", è una circostanza aggravante a effetto speciale. Per l'effetto, la recidiva "qualificata", ove ritenuta sussistente dal giudice, anche agli effetti del giudizio di bilanciamento tra circostanze aggravanti e attenuanti, non rende il reato perseguibile a querela di parte, ove questa sia prevista per l'ipotesi non circostanziata.

**Cass. pen., 27 gennaio 2021 n. 3423**

In caso di annullamento parziale (articolo 624 del Cpp), è eseguibile la pena principale irrogata in relazione a un capo (o a più capi) non in connessione essenziale con quelli attinti dall'annullamento parziale per il quale abbiano acquisito autorità di cosa giudicata l'affermazione di responsabilità, anche in relazione alle circostanze del reato, e la determinazione della pena principale, essendo questa immodificabile nel giudizio di rinvio e individuata alla stregua delle sentenze pronunciate in sede di cognizione. La Corte di cassazione, con la sentenza rescindente o con l'ordinanza di cui all'articolo 624, comma 2, del Cpp, può solo dichiarare, quando occorre, quali parti della sentenza parzialmente annullata sono diventate irrevocabili.

**Cass. pen., 27 gennaio 2021 n. 3261**

L'acquisizione dell'area di sedime e del fabbricato da parte del Comune non è superabile dall'ottenimento della concessione edilizia rilasciata in sanatoria. E, soprattutto, l'atto amministrativo sanante non può determinare - come sosteneva l'autore dell'abuso edilizio - l'esistenza di altro atto amministrativo "implicito" con cui il Comune avrebbe, di fatto e di conseguenza, rinunciato alla procedura ablatoria.

**Cass. pen., 27 gennaio 2021 n. 3255**

Deve escludersi la configurabilità del reato concernente la violazione della disciplina di cui all'art. 4 della l. 20 maggio 1970 n. 300, quando l'impianto audiovisivo o di controllo a distanza, sebbene installato sul luogo di lavoro in mancanza di accordo con le rappresentanze sindacali legittimate, o di autorizzazione dell'Ispettorato del Lavoro, sia strettamente funzionale alla tutela del patrimonio aziendale, sempre, però, che il suo utilizzo non implichi un significativo controllo sull'ordinario svolgimento dell'attività lavorativa dei dipendenti, o debba restare necessariamente riservato per consentire l'accertamento di gravi condotte illecite degli stessi.

**Cass. pen., 27 gennaio 2021 n. 3252**

In materia di sostanze stupefacenti, l'attenuante della collaborazione di cui all'articolo 73, comma 7, del Dpr 9 ottobre 1990 n. 309 può essere riconosciuta soltanto in presenza di un contributo di particolare incidenza, efficace e utile per interrompere la catena delittuosa o colpire il sistema patrimoniale quale provento e strumento del crimine, dovendosi invece escludersi l'efficacia di dichiarazioni prive di riscontri o meramente rafforzative del quadro probatorio o che riguardano circostanze di rilevanza marginale.

**Cass. pen., 21 gennaio 2021 n. 2592**

Non è caratterizzante dell'abnormità la regressione del procedimento, nel senso di "ritorno" dalla fase del dibattimento a quella delle indagini preliminari, allorché il giudice del dibattimento restituisca gli atti al pubblico ministero per l'integrazione del capo d'imputazione, ritenuto affetto da genericità ed indeterminazione della sua formulazione, in quanto l'esercizio legittimo dei poteri del giudice può comportare siffatta regressione. Se si consente al pubblico ministero di invocare il sindacato della Cassazione in ogni caso in cui la regressione è stata disposta dal giudice, si rende possibile tale sindacato avverso tutti i provvedimenti di siffatto tipo, eludendosi così il principio di tassatività delle impugnazioni.

**AVV. ANDREA BERCHIELLI**

10131 Torino (TO) - Via Monferrato n. 20

0119408277 (tel/fax) / 3208230800

BRCNDR76E03L219G - 09270990014

[studiolegale@berchielli.net](mailto:studiolegale@berchielli.net)

**Cass. pen., 19 gennaio 2021 n. 2240**

Ai fini della quasi flagranza del reato, il requisito della sorpresa del reo con cose o tracce del reato non richiede la diretta percezione dei fatti da parte della polizia giudiziaria, né che la "sorpresa" avvenga in maniera non causale, ma solo l'esistenza di una stretta contiguità fra la commissione del fatto e la successiva sorpresa del presunto autore di esso con le "cose" o le "tracce" del reato.

**Cass. pen., 15 gennaio 2021 n. 1757**

In tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, secondo la disciplina applicabile ai procedimenti penali iscritti fino al 30 agosto 2020, antecedente alla riforma introdotta dal decreto legislativo 29 dicembre 2017 n. 216, come modificato dal decreto legge 30 aprile 2020 n. 28, convertito dalla legge 25 giugno 2020 n. 70, i risultati delle intercettazioni autorizzate per un determinato fatto-reato sono utilizzabili anche per ulteriori fatti-reato legati al primo da una connessione sostanziale rilevante ai sensi dell'articolo 12 del pp, ma solo a condizione che rientrino nei limiti di ammissibilità previsti dall'articolo 266 del codice di procedura penale

**Cass. pen., 14 gennaio 2021 n. 1541**

Il criterio distintivo tra il reato di atti persecutori e quello di cui all'articolo 660 del Cp consiste nel diverso atteggiarsi delle "conseguenze" della condotta che, in entrambi i casi, può estrinsecarsi in varie forme di molestie. In proposito, il delitto di cui all'articolo 612-bis del Cp si configura solo qualora le condotte molestatrici siano idonee a causare uno degli eventi alternativi previsti dalla norma: un evento di "danno", consistente nell'alterazione delle proprie abitudini di vita o in un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero, alternativamente, un evento di "pericolo", consistente nel fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva. Per l'effetto, per potere sostenere la sussistenza degli atti persecutori, anche in sede cautelare non è sufficiente l'accertamento di un quadro indiziario relativo alla sussistenza di reiterati atti molesti, ma occorre altresì valutare gli elementi indiziari sintomatici di un nesso causale tra la condotta ed almeno uno degli eventi indicati dalla norma incriminatrice.

**Cass. pen., 14 gennaio 2021 n. 1503**

Nel caso di furto di merce nei supermercati che adottano il sistema del cosiddetto *self service*, è ravvisabile la circostanza aggravante dell'esposizione alla pubblica fede (articolo 625, comma 7, del Cp). Per escludere l'aggravante *de qua*, infatti, si richiede che sulla cosa venga esercitata una custodia continua e diretta, non essendo sufficiente quella vigilanza generica, saltuaria ed eventuale che, invece, caratterizza proprio i supermercati dove viene adottato il sistema del cosiddetto *self service*, dove il controllo degli addetti alla vigilanza è del tutto occasionale e/o a campione, mentre la funzione di controllo viene esercitata nel momento in cui il cliente si presenta alla cassa per il pagamento.

**Cass. pen., 14 gennaio 2021 n. 1305**

Il provvedimento di confisca della cosa sequestrata, contenuto nella sentenza di condanna o di proscioglimento, fa stato nei confronti dei soggetti che hanno partecipato al procedimento di cognizione. Ne deriva che solamente i terzi che non abbiano rivestito la qualità di parte nel processo in cui sia stata disposta la confisca sono legittimati a far valere davanti al giudice dell'esecuzione i diritti vantati su un bene confiscato con sentenza irrevocabile.

**Corte Costituzionale, 14 gennaio 2021 n. 14**

È legittima la previsione di legge che dispone l'**ascolto anticipato del minore testimone di reati sessuali** in quanto soggetto fragile da non esporre allo stress del dibattimento.

**Cass. pen., 13 gennaio 2021 n. 1096**

Ai fini dell'addebito penale, la colpa ha non solo un versante oggettivo, incentrato sulla condotta posta in essere in violazione di una norma cautelare, ma anche un versante soggettivo, connesso alla possibilità dell'agente di osservare la regolare condotta. Il profilo soggettivo e personale della colpa è ravvisabile nella possibilità soggettiva dell'agente di rispettare la regola cautelare, ossia nell'"esigibilità" del comportamento dovuto.

**AVV. ANDREA BERCHIELLI**

10131 Torino (TO) - Via Monferrato n. 20

0119408277 (tel/fax) / 3208230800

BRCNDR76E03L219G - 09270990014

[studiolegale@berchielli.net](mailto:studiolegale@berchielli.net)

**Cass. pen., 11 gennaio 2021 n. 669**

Nel procedimento di riesame non trova applicazione la disposizione di cui all'articolo 299, comma 3, del c.p.p., onde il difensore di un soggetto indagato per un delitto commesso con violenza alla persona non ha l'onere, sanzionato a pena di inammissibilità, di notificare l'istanza di riesame avverso l'ordinanza applicativa di una misura cautelare personale al difensore della persona offesa, o, in sua mancanza, alla persona offesa. L'inapplicabilità di tale disposizione alla richiesta di riesame discende in maniera evidente dal fatto che tale atto non rientra tra quelli espressamente considerati dall'articolo 299, comma 3, del c.p.p.; mentre in senso contrario non potrebbe invocarsi neppure una pretesa interpretazione analogica perché le disposizioni che prevedono un'ipotesi di inammissibilità sono di stretta interpretazione e non sono suscettibili di essere estese a casi non espressamente considerati. D'altronde, se la *ratio* dell'articolo 299, comma 3, del c.p.p. è quella di portare a conoscenza della persona offesa un eventuale mutamento dello *status libertatis* dell'indagato per un delitto commesso con violenza alla persona, tale finalità è comunque assolta dagli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 90-ter del c.p.p. nell'ipotesi in cui, ad esempio, si prevenisse alla modifica, sostituzione o cessazione della misura cautelare a seguito dell'eventuale accoglimento, totale o parziale, della richiesta di riesame.

**Cass. pen., 11 gennaio 2021 n. 668**

In tema di misure cautelari reali, la richiesta di riesame può essere presentata, oltre che nella cancelleria del tribunale del capoluogo della provincia nella quale ha sede l'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato, anche nella cancelleria del tribunale o del giudice di pace del luogo in cui si trovano le parti private o i difensori, diverso da quello in cui fu emesso il provvedimento, ovvero davanti a un agente consolare all'estero

**Cass. pen., 11 gennaio 2021 n. 649**

Le notizie fornite da informatori anonimi veicolate nel processo esclusivamente attraverso le dichiarazioni rese in dibattimento dall'agente o dall'ufficiale di polizia giudiziaria non possono essere acquisite né utilizzate ai fini della decisione.

**Cass. pen., 7 gennaio 2021 n. 307**

La circostanza aggravante della finalità di discriminazione o di odio etnico, razziale o religioso è configurabile non solo quando l'azione, per le sue intrinseche caratteristiche e per il contesto in cui si colloca, risulta intenzionalmente diretta a rendere percepibile all'esterno e a suscitare in altri analogo sentimento di odio e comunque a dar luogo, in futuro o nell'immediato, al concreto pericolo di comportamenti discriminatori, ma anche quando essa si rapporti, nell'accezione corrente, a un pregiudizio manifesto di inferiorità di una sola razza, non avendo rilievo la mozione soggettiva dell'agente.

**AVV. ANDREA BERCHIELLI**

*10131 Torino (TO) - Via Monferrato n. 20*

*0119408277 (tel/fax) / 3208230800*

*BRCNDR76E03L219G - 09270990014*

*[studiolegale@berchielli.net](mailto:studiolegale@berchielli.net)*

**DIRITTO AMMINISTRATIVO**

**Consiglio di Stato, 19 febbraio 2021 n. 1495**

Nelle spese di lite non rileva l'onere tributario connesso con l'instaurazione del giudizio. Il soggetto vittorioso non può, per legge, sopportare le spese connesse con l'instaurazione del giudizio e non può a maggior ragione essere gravato da quelle afferenti alla registrazione della pronuncia giurisdizionale che ne ha dichiarato fondate le ragioni.